

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	57
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	65
AFFARI SOCIALI (XII)	»	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	Pag.	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	76
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	77
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	81
INDICE GENERALE	Pag.	82

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024 ..	3
ALLEGATO 1 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Emendamenti presentati dai relatori e approvati dalla Giunta)	7
ALLEGATO 2 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Proposte di coordinamento formale del testo approvate dalla Giunta)	8

Martedì 24 settembre 2024. – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 19.40.

Seguito dell'esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, avverte che la Giunta è convocata per riprendere l'esame dell'ipotesi di modifica al Regolamento presentata dai relatori Fornaro e Iezzi, rinviato nella riunione del 18 settembre scorso, in cui è stato completato l'esame degli emendamenti dei deputati, risultando accantonato solo l'emendamento D'Orso 24.1, su cui i relatori hanno formulato un invito al ritiro. La collega D'Orso si è riservata di valutare tale invito.

È rimasta in sospeso la questione delle ipotesi di ulteriori emendamenti dei relatori, inviate ai membri della Giunta, la cui formalizzazione è stata condizionata al consenso di tutti i Gruppi.

Altro tema in sospeso è quello dell'entrata in vigore, sulla quale i relatori si sono riservati di formulare una proposta.

Invita quindi i relatori a voler esporre alla Giunta le loro proposte.

Igor IEZZI, *relatore*, riprendendo l'esame dell'emendamento D'Orso 24.1, riba-

disce l'invito al ritiro dei relatori, in quanto emendamento *extra* perimetro il cui merito potrà essere affrontato nel successivo percorso riformatore. Ove la collega insistesse per la votazione, il parere è contrario.

Valentina D'ORSO conferma di voler mantenere l'emendamento.

La Giunta respinge l'emendamento D'Orso 24.1.

Igor IEZZI, *relatore*, proseguendo nell'esposizione dei risultati cui sono pervenuti i relatori sulle ulteriori questioni rimaste in sospeso, rammenta che sulle ipotesi di emendamenti fuori sacco, in quanto *extra* perimetro, i relatori hanno interpellato i membri della Giunta per verificare se su di esse vi fosse un consenso generalizzato, condizione alla quale è stata subordinata la loro formalizzazione come emendamenti. Fa dunque presente che, sulla base delle interlocuzioni intercorse prima della seduta, risulta la piena condivisione sulle sole ipotesi riferite agli articoli 16-*bis* (Comitato legislazione), 46 (numero legale in Commissione), 86 (parere della I Commissione sugli emendamenti in Aula sull'articolo 117 della Costituzione), 109 (petizioni), 112 (abbinamento di mozioni), 114 (ordini del giorno alle mozioni) e 147 (comunicazione ordine dei lavori del CNEL). Annuncia quindi la

presentazione da parte dei relatori degli emendamenti 16-*bis*.4, 46.1, 86.3, 109.1, 112.1, 114.4 e 147.1 (*allegato 1*), di cui raccomandano l'approvazione.

Quanto a tutte le altre ipotesi « manutentive » del Regolamento, esse potranno essere riproposte nel successivo percorso riformatore: la loro mancata inclusione nel perimetro dell'attuale riforma non inficia comunque, ovviamente, la piena validità e vigenza dei pareri della Giunta e delle interpretazioni consolidate che ne erano alla base.

Valentina D'ORSO tiene a precisare che su alcune delle restanti ipotesi di emendamenti non vi è da parte sua una contrarietà, ma, a suo avviso, esse si possono prestare ad una migliore formulazione alla quale, con alcune osservazioni fatte pervenire ai relatori, ha inteso concorrere.

Federico FORNARO, *relatore*, rileva che, pervenuti a questa fase del procedimento di modifica del Regolamento, per un principio di economia dei lavori è opportuno dar corso esclusivamente a quelle proposte che non incontrano alcun tipo di obiezione o richieste di modifica o integrazione, così da portare a compimento il lavoro svolto senza dare adito alla riapertura di ulteriori fasi, secondo lo spirito comunemente seguito anche nelle fasi finali dei procedimenti per la predisposizione dei testi legislativi in Commissione.

La Giunta approva, con distinte votazioni, gli emendamenti dei relatori 16-*bis*.4, 46.1, 86.3, 109.1, 112.1, 114.4 e 147.1 (*allegato 1*).

Igor IEZZI, *relatore*, sciogliendo, infine, il nodo relativo all'entrata in vigore comunica che i relatori – pur consapevoli dell'esistenza di sensibilità diverse – hanno convenuto sulla presentazione di un emendamento, l'emendamento 153-*quinquies*.01. (*allegato 1*), volto a fissarla al 1° gennaio 2025.

Al riguardo osserva, peraltro, che una volta approdati alla conclusione di questo percorso di riforma regolamentare, si potrà

da subito avviare il già preannunciato esame dell'ulteriore pacchetto di modifiche, senza che ovviamente questo sia condizionato dall'entrata in vigore di queste che stanno per essere licenziate.

Federico FORNARO, *relatore*, conviene sul fatto che per l'avvio del nuovo binario non sarà necessario attendere il 1° gennaio 2025; sarà, comunque, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, forse già a partire dalla prossima riunione di domani, a dover scandire i tempi per il completamento in Assemblea di questo procedimento di modifica, per poi dare inizio al nuovo percorso riformatore.

Antonio BALDELLI, nel rammentare che i termini di svolgimento di questo procedimento originariamente prefigurati erano diversi da quelli poi concretamente registrati, ritiene che con la sua conclusione in Giunta sussistano tutte le condizioni per avviare da subito il nuovo iter di riforma del Regolamento.

La Giunta approva l'emendamento 153-*quinquies*.01. dei relatori (*allegato 1*).

Igor IEZZI, *relatore*, informa quindi i colleghi che vi è una proposta di coordinamento formale (*allegato 2*), che pone a loro disposizione e che interviene su alcuni limitatissimi punti per limature di carattere testuale e per esigenze di coordinamento dei rinvii interni presenti in un altro articolo del Regolamento non toccato dalle modifiche.

Non essendovi obiezioni, è approvata la proposta di coordinamento formale dei relatori (*allegato 2*).

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, dà la parola agli interventi per dichiarazione di voto finale sul testo.

Valentina D'ORSO annuncia il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle, poiché, pur a fronte di un corposo sforzo di manutenzione da cui il testo del Regolamento esce migliorato, e nonostante il la-

voro in Giunta abbia in parte consentito di superare talune criticità rilevabili a suo avviso nella proposta iniziale di riforma, non può non osservare come siano stati ridotti alcuni tempi cruciali delle attività dell'Aula, necessari per consentire il dispiegarsi del dibattito specie a fronte del massiccio fenomeno della decretazione d'urgenza. Proprio la riduzione di tali spazi, senza la contestuale previsione di controbilanciamenti, primo fra tutti quello relativo alle quote d'iniziativa parlamentare delle opposizioni, è alla base del voto di astensione che esprime.

Francesca GHIRRA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ed esprime il proprio ringraziamento sia ai relatori per lo sforzo compiuto nel tenere conto delle proposte di modifica presentate dal Gruppo rispetto al testo iniziale, sia agli altri colleghi per averle valutate favorevolmente. Si riserva, nella seconda fase del percorso di riforma, di ripresentare le proposte che vanno incontro alle esigenze dei Gruppi di minore consistenza numerica, a suo avviso sottorappresentati, che non dispongono di propri rappresentanti in tutte le Commissioni, anche per trovare un riequilibrio rispetto alle dinamiche dell'Aula.

La Giunta approva il testo come risultante dalle proposte emendative approvate, sul quale riferiranno all'Assemblea i deputati Fornaro e Iezzi.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prende atto con soddisfazione del risultato raggiunto con l'approvazione a larga maggioranza di questo testo, che costituisce il compimento di un ulteriore tassello nel mosaico delle riforme regolamentari prefigurato all'inizio della legislatura, con l'impegno a realizzarlo con la massima condizione possibile.

Ricorda che il documento oggi licenziato sarà stampato e pubblicato sul sito internet della Camera e assumerà il titolo « Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo »

(doc. II, n. 9); esso potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Ricorda, inoltre, le principali caratteristiche della procedura di esame in Assemblea delle proposte di modifica del Regolamento.

In particolare, l'esame è sottoposto al contingentamento dei tempi. A differenza dei progetti di legge, in Aula non possono essere presentati emendamenti, ma proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nella misura di una sola per ciascun deputato. Si tratta di proposte con cui si sottopone al voto dell'Assemblea l'esigenza di modificare il testo, indicandone gli obiettivi, senza una precisa formulazione normativa della modifica da apportare. Da tale differenza con gli emendamenti discende che se una proposta di principi e criteri direttivi è approvata, sarà poi la Giunta a dover conseguentemente riformulare il testo per recepire le indicazioni deliberate dall'Assemblea. In caso di presentazione di proposte di principi e criteri direttivi, per prassi, prima di esaminarli in Assemblea, viene convocata la Giunta al fine di esprimere su di esse un orientamento; non si tratta di un parere formale in senso stretto, ma di una valutazione orientativa, che viene poi comunicata dai relatori all'Assemblea. Le proposte di principi e criteri direttivi ritirate o decadute non possono essere fatte proprie da altri deputati. Le proposte possono essere illustrate, in una fase unitaria, con interventi di massimo dieci minuti, nei limiti di capienza del contingentamento, e sono poste in votazione, previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti. È ammessa la votazione per parti separate. Per l'approvazione delle singole proposte di principi e criteri direttivi è sufficiente la maggioranza ordinaria. Ove nessuna proposta di principi e criteri direttivi sia approvata, è posta in votazione la proposta di modifica della Giunta nel suo complesso; non sono oggetto di voto le singole parti o articoli del testo della Giunta, né è ammessa la votazione per parti separate. È consentita una

dichiarazione di voto per Gruppo. Conformemente all'articolo 64 della Costituzione, il testo della Giunta deve essere approvato, con voto nominale, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Il voto segreto è ammissibile (sia sulle proposte di principi e criteri direttivi sia sul testo nel suo complesso), ma l'eventuale richiesta deve essere avanzata, a norma dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del Regolamento, come costantemente applicato, prima dell'inizio

della discussione generale. Infine, una volta approvate dall'Assemblea le modifiche del Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Secondo quanto detto, dunque, in caso di presentazione di proposte di principi e criteri direttivi, la Presidenza procederà alla convocazione della Giunta prima della loro discussione in Assemblea.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

Proposta di modifica del Regolamento.*(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)***EMENDAMENTI PRESENTATI DAI RELATORI E APPROVATI DALLA GIUNTA****ART. 16-bis.**

Al comma 2, sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.

16-bis.4. I Relatori.**ART. 46.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volontà definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

Conseguentemente:

all'articolo 51, al comma 1, dopo le parole: la votazione nominale aggiungere le seguenti: , per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46,

all'articolo 54, al comma 5, sopprimere la parola: stenografico.

46.1. I Relatori.**ART. 86.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di com-

petenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.

86.3. I Relatori.**ART. 109.**

Al comma 1, dopo le parole: pervenute alla Camera aggiungere le seguenti: , anche in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento,

109.1. I Relatori.**ART. 112.**

Al comma 1, sopprimere le parole: Qualora l'Assemblea lo consenta

112.1. I Relatori.**ART. 114.**

Sopprimere il comma 4.

114.4. I Relatori.**ART. 147.**

Sopprimere il comma 1.

147.1. I Relatori.**ART. 153-quinquies.**

Dopo l'articolo 153-quinquies del Regolamento, aggiungere il seguente:

Art. 153-sexies.

1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

153-quinquies.01. I Relatori.

ALLEGATO 2

Proposta di modifica del Regolamento.*(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)***PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO
APPROVATE DALLA GIUNTA**

Proposte di carattere meramente formale (di tipo linguistico e di coordinamento interno del testo):

1. All'articolo 88, nel testo risultante dalle votazioni degli emendamenti, al comma 1-*bis* (che sarà rinumerato comma 2 nel testo coordinato per l'Aula), le parole: « riformulazione **accolta** dal presentatore » sono sostituite dalle seguenti: « riformulazione **accettata** dal presentatore » e le parole: « non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione » sono sostituite dalle seguenti: « non accetti **l'accoglimento** dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione ».

2. È inoltre necessario un coordinamento dei **rinvii interni**, a seguito della rinumerazione dei commi dell'articolo 85, integralmente sostituito dalla presente proposta di modifica del Regolamento. In particolare, all'articolo 85-*bis*, ai commi 1 e 4 (su cui il testo non interviene), le parole: « comma 8 dell'articolo 85 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 dell'articolo 85 ». Eventuali ulteriori correzioni di rinvii interni potranno essere comunque effettuate dalla Presidenza in sede di coordinamento formale del testo approvato.

COMITATI RIUNITI

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Gianpaolo Fontana, associato di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 settembre 2024. – Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione del Senato Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIORGIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Gianpaolo Fontana, associato di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIORGIS, *presidente*, introduce l'audizione del professor Gianpaolo Fontana.

Il professor Gianpaolo FONTANA svolge i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente del Comitato per la legislazione del Senato, Andrea GIORGIS, il senatore Roberto CATALDI e l'onorevole Bruno TABACCI ai quali replica il professor Gianpaolo FONTANA.

Andrea GIORGIS, *presidente*, ringrazia il relatore e dichiara conclusa la procedura informativa. Auspica, nonostante l'approssimarsi del termine di conclusione dell'indagine conoscitiva inizialmente prefigurato, una breve prosecuzione dei lavori in sede congiunta per una disamina il più possibile completa delle criticità finora evidenziate.

Il seguito dell'indagine conoscitiva congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale »	10
Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Venegoni, procuratore europeo presso lo <i>European Public Prosecutor's Office</i> (EPPO), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale »	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
AVVERTENZA	11

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 settembre 2024.

Audizione informale di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Venegoni, procuratore europeo presso lo *European Public Prosecutor's Office* (EPPO), nell'ambito del-

l'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, di Marco Carlomagno, segretario generale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni

Pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi LAPET, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo)	21
Audizione informale di rappresentanti di Legambiente e WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo)	21

SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente per la II Commissione, Pietro PITTALIS. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, invita la relatrice per la II Commissione, onorevole Dondi, e il relatore per la VI Commissione, onorevole De Palma, a svolgere la relazione introduttiva.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo anche a nome dell'altra relatrice per la II Commissione, onorevole Matone, illustra le disposizioni di maggior interesse della Commissione Giustizia, contenute negli articoli da 2 a 12 del provvedimento in esame.

L'articolo 2 disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. A tal fine, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si supera un dubbio interpretativo, nel senso che – contrariamente all'interpretazione

seguita dall'INPS – tali soggetti sono iscritti altresì alle c.d. coperture minori, ossia all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a quella contro le malattie, nonché a quella di maternità.

Si fa presente che l'assenza di una tutela previdenziale relativa alla maternità è stata contestata all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2016/4081, che la norma in esame mira a risolvere.

Al riguardo, ricorda che la medesima materia è trattata nel disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento » (C. 1950 Governo), il cui esame è stato di recente avviato dalla Commissione Giustizia. Tale provvedimento intende introdurre il nuovo articolo 31-*bis* nel decreto legislativo n. 116 del 2017 e si propone il medesimo scopo. Tuttavia, come esplicitato dalla relazione illustrativa del decreto in esame, è apparso necessario adottare la tecnica della interpretazione autentica, al fine di consentire il prodursi di effetti retroattivi, a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, come parte di un « pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui ci è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura n. 2016/4081 ».

L'intervento interpretativo è formulato esplicitamente in via transitoria, in attesa della definizione di una nuova disciplina sui magistrati onorari rientranti nel suddetto contingente ad esaurimento.

L'articolo 3 reca modifiche al codice penale al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE – per la cui violazione l'Italia è attualmente sottoposta alla procedura d'infrazione 2023/2006 – per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 293, comma 1, del codice di procedura penale, al fine di consentire, in caso di applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare, all'imputato di avvisare anche una persona di propria fiducia, oltre che le autorità consolari e i familiari, come previsto dalla norma previgente.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 350 del codice di procedura penale, concernente l'assunzione sul luogo o nell'immediatezza del fatto di sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata. Ai sensi della previgente formulazione del comma 5, la polizia giudiziaria poteva procedere all'assunzione di tali elementi informativi anche senza la presenza del difensore. La modifica introdotta dalla norma in esame circoscrive tale possibilità ad ipotesi tassativamente indicate, ossia quando vi sia la necessità, in primo luogo, di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure, in secondo luogo, di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini. Resta comunque fermo il divieto di « ogni documentazione e utilizzazione » delle notizie e delle dichiarazioni assunte senza l'assistenza del difensore, stabilito dal comma 6 dell'articolo 350 codice di procedura penale.

Le lettere *c*) e *d*), analogamente alla modifica della lettera *a*), modificano rispettivamente gli articoli 386 e 387 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che la polizia giudiziaria con il consenso della persona sottoposta a fermo o arresto ne dia avviso ad una persona di fiducia anziché esclusivamente a un familiare.

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità (di cui 61 dell'Area funzionari e 189 dell'Area assistenti), autorizzando il Ministero alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, sia mediante nuove procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. L'aumento della dotazione organica è

finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero e alla garanzia della piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione all'obiettivo della riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei debiti relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali. La disposizione in commento fa riferimento alla procedura di infrazione 2021/4037 – che riguarda la non corretta attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa della rappresentanza in Italia della Commissione del 16 novembre 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia a causa di una normativa e una prassi nazionali che escludono dall'ambito di applicazione della citata direttiva il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche nel quadro delle indagini penali. Tale esclusione fa sì che i prestatori dei servizi in questione non abbiano la garanzia di essere pagati entro i termini di legge e non possano far valere i loro diritti ai sensi della direttiva.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile, al fine di chiudere la procedura di infrazione 2023/2090, riferita al recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. La prima modifica è volta a prevedere che nel procedimento a carico di minorenni il giudice debba osservare, oltre al principio di sussidiarietà e al principio di adeguatezza applicativa, anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Come precisato dalla relazione illustrativa, tale novella è volta a « rendere immediatamente percepibile lo stretto legame tra i principi interni e quelli desumibili dal quadro normativo sovranazionale ». La seconda modi-

fica riguarda l'obbligo di notificare, a pena di nullità, l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza, oltre che all'esercente la responsabilità genitoriale, anche ad altri soggetti, individuati dagli articoli 12 e 12-ter, come modificati rispettivamente dalla disposizione in commento.

Con una terza modifica si introduce il nuovo articolo 9-bis, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale, volto a prevedere che sia sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica e che tali condizioni di salute siano rivalutate ove opportuno. Inoltre, ai fini della sottoposizione all'interrogatorio ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria deve tener conto dei risultati delle suddette visite mediche. Ulteriori modifiche – coerentemente con i nuovi obblighi di notifica sopracitati – riguardano l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in tema di assistenza all'imputato minorenne. La novella in esame dispone che l'obbligo di assicurare sempre, in ogni stato e grado del procedimento, un'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne sia fornito, oltre che dalla presenza dei genitori, anche degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, mentre il testo previgente indicava « un'altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ». Sono quindi delineate tre ipotesi specifiche nelle quali vengono fornite a soggetti diversi dai genitori le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne: quando la partecipazione dei genitori sia contrario all'interesse del minore, quando siano irrinvenibili o quando vi sia un concreto rischio di compromettere il procedimento penale. Nelle medesime tre ipotesi, sussistono i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informi prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il nuovo articolo 12-bis, introdotto dalla disposizione in commento, dettaglia il con-

tenuto degli avvisi ulteriori rispetto a quelli che il minorente indagato o imputato già riceve, specificando che le informazioni devono essere fornite in un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e alla capacità del minorente. Con il nuovo articolo 12-ter, si stabilisce che, ove cessino le circostanze che consentono di fornire a soggetti diversi dai genitori le informazioni relative al procedimento a carico del minorente, le medesime informazioni sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

Il comma 2 dell'articolo 5 modifica, invece, il decreto legislativo n. 121 del 2018, recante la disciplina dell'ordinamento penitenziario minorile. In primo luogo, la lettera a) introduce anche nel citato decreto legislativo n. 121, relativo alle regole e alle finalità dell'esecuzione, l'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, con riguardo all'esecuzione della pena detentiva e alle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché all'applicazione di queste ultime. Inoltre, prevede che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità debba favorire i programmi di giustizia riparativa. In secondo luogo, la lettera b) introduce il nuovo articolo 11-bis nel citato decreto legislativo n. 121, al fine di prevedere alcuni specifici obblighi informativi a favore del minore sottoposto all'esecuzione della condanna a pena detentiva. L'articolo 6 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, introducendo il nuovo comma 1-bis, al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. Ad ogni modo non viene meno l'obbligo del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. La modifica in esame si è resa necessaria al fine di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/1057, ponendo

quindi rimedio alla procedura di infrazione 2022/0231.

L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa alla disciplina sanzionatoria del « Cielo unico europeo », al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2024/2091 (già caso EU Pilot (2023)10462), con cui la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane: di specificare la tipologia, la natura e i dettagli delle sanzioni vigenti in Italia per le violazioni del quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo, se tali sanzioni si applicano sia ai fornitori dei servizi di navigazione aerea, che agli utenti dello spazio aereo e se le stesse sanzioni siano mai state applicate in concreto, fornendo, in caso di risposta positiva, dettagli al riguardo, nonché la procedura amministrativa in vigore per l'imposizione di tali sanzioni. Tale procedura d'infrazione, come si apprende dal sito del Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta archiviata a luglio 2024. L'articolo in esame, che si compone di 12 commi, introduce un apparato sanzionatorio in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 e rafforza i presidi apprestati nell'ordinamento italiano, per garantire l'osservanza degli obblighi incombenti sul fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ENAV S.p.a. Inoltre, individua nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa) l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 7.

L'articolo 8, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2019/2279 – in ordine alla presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T) – modifica la normativa interna in materia, recata dal decreto legislativo n. 264 del 2006. In particolare, si prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali impiantistici previsti dal progetto di sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica e che la richiesta di messa in servizio di determinate gallerie debba

essere presentata comunque non oltre il 31 dicembre 2027, secondo quanto stabilito dall'allegato contenuto nel decreto in esame.

Inoltre, l'articolo in esame introduce un regime sanzionatorio da applicare in caso di incompletezza della documentazione presentata dai gestori, e modifica le sanzioni amministrative a carico dei gestori che non attuano misure in materia di sicurezza.

L'articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi, prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione è posta al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE.

L'articolo 10 interviene sulla legge n. 115 del 2015, modificando la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali per accogliere le osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl – relativo alla piena applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C 233/12).

Ricorda che tale sentenza ha dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; la « considerazione » dei periodi di lavoro

svolti presso un'organizzazione. L'articolo in esame estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'ambito di applicazione della possibilità di computo in oggetto che, in base alla disciplina finora vigente, si riferisce esclusivamente ai casi di rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera e concerne il computo dei periodi assicurativi maturati presso le suddette organizzazioni limitatamente ai casi in cui il medesimo computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto – nell'ordinamento pensionistico italiano – alla pensione di vecchiaia o anticipata o di invalidità o in favore dei superstiti. L'articolo in esame, pertanto, estende il riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali in altri Stati dello Spazio economico europeo nonché la possibilità di computo ai periodi assicurativi che il soggetto alle dipendenze – nel territorio dell'Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera – di un'organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati. Restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).

L'articolo 11 – a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, avviata dalla Commissione UE in materia di utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE – innova la disciplina in materia d'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al lavoratore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a

termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'articolo 12 interviene in ottemperanza alla medesima procedura di infrazione 2014-4231, relativa all'errato recepimento della citata direttiva 1999/70/CE. In particolare, secondo quanto asserito dalla Commissione UE, la disciplina nazionale si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, con riferimento ai pubblici dipendenti. L'articolo in esame modifica il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che esclude espressamente la conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili illegittimi, ma consente al lavoratore interessato di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione delle norme imperative che permettono l'utilizzo di contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.

La nuova disciplina prevede che, salva la possibilità di provare il maggior danno patito, il dipendente ha diritto a ottenere un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità calcolate sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Con la novella in esame si espunge l'obbligo per l'amministrazione di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave nonché la previsione secondo cui ciò costituisce fonte di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e concorrono a formare oggetto di valutazione del dirigente. A tal riguardo la relazione illustrativa chiarisce che l'eliminazione dei predetti periodi del comma 5 è dovuta al fatto che, per quanto concerne « le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO), approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni, e comportano la necessità del dirigente di adeguarsi qualora queste non siano manifestamente illegittime. Ne consegue che il dirigente si trova a non disporre dell'au-

tonomia di stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) della previsione degli atti di programmazione di competenza degli organi di indirizzo politico oppure dagli organi di vertice per le amministrazioni sprovviste degli organi di indirizzo politico ».

Rammenta, in ogni caso, che ai sensi del comma 5-*quater* del citato articolo 36, i contratti di lavoro posti in essere in violazione del medesimo articolo 36 sono nulli e determinano responsabilità erariale e dirigenziale nonché la mancata corresponsione della retribuzione di risultato in favore del dirigente responsabile.

Vito DE PALMA (FI), *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome dell'altro relatore per la VI Commissione, onorevole Testa, dà sinteticamente conto dei contenuti dell'articolo 1 e degli articoli da 13 a 18.

L'articolo 1 del provvedimento, finalizzato alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. La richiamata procedura di infrazione, al 31 marzo 2024 nella fase del Parere motivato, è stata avviata in quanto la Commissione Europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali « concessioni balneari », l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via

della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico.

Più in dettaglio, ricorda che con il comma 1 dell'articolo 1 vengono apportati due ordini di modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).

In primis, con la lettera a) del comma 1 viene novellato l'articolo 3 della richiamata legge, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 delle già menzionate concessioni per le finalità turistico ricreative. Segnala inoltre che il numero 3) della lettera a) prevede la possibilità di un'ulteriore proroga delle concessioni, non oltre il 31 marzo 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione entro il 30 settembre 2027 della procedura selettiva. Si tratta di ragioni connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa. In tale caso l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ma comunque non oltre il 31 marzo 2028.

La lettera b) del comma 1 definisce poi le caratteristiche della procedura di affidamento delle stesse concessioni, prevedendo gli indennizzi per i concessionari uscenti e l'aggiornamento dei canoni demaniali. L'oggetto della disposizione sono, in particolare, le procedure di affidamento delle concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. Si tratta delle seguenti: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

La procedura di affidamento prende avvio con la pubblicazione, da parte dell'ente

concedente, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, di un bando di gara sul sito istituzionale dell'ente medesimo e sull'albo pretorio *on-line* del comune ove è situato il bene oggetto di affidamento. Alla scadenza del titolo concessorio, non è consentito all'ente concedente disporre la prosecuzione del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione: deve trattarsi, pertanto, di una proroga tecnica. Le norme disciplinano in dettaglio il contenuto del bando di gara e i criteri di aggiudicazione.

La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

Segnala altresì che le norme in esame si occupano del caso specifico di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario. In tale ipotesi il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e l'ammontare necessario a garantire un'equa remunerazione sono determinati con apposita perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara.

Per definire i criteri per calcolare tale equa remunerazione, le norme rinviando all'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui mancata adozione non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'in-

dennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento, fermo restando l'obbligo di versamento dell'intero importo dell'indennizzo come espressamente indicato nel bando di gara; il mancato tempestivo pagamento del 20 per cento è motivo di decadenza dalla concessione.

Le norme in commento recano poi specifiche prescrizioni relative alla misura e all'aggiornamento dei canoni demaniali: a tal fine è novellata la disciplina che reca la classificazione di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei. Si prevede che con decreto interministeriale MIT-MEF si provveda altresì all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari dei canoni annui per le concessioni turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto, è previsto un aumento automatico degli importi unitari dei canoni. Il comma 2 dell'articolo 1 reca le conseguenti abrogazioni.

Passando ai contenuti dell'articolo 13, questo novella – al fine di rispondere alle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187 – l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, al fine di prevedere che, nell'applicazione del Piano, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizione è finalizzata a garantire che il Piano di controllo straordinario, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali.

L'articolo 14 introduce una serie di misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, volte a superare tre diverse procedure di infrazione concernenti il superamento da parte dell'Italia dei valori limite di concentrazione di particelle atmosferiche inquinanti, in violazione della di-

rettiva europea 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria. La prima procedura di infrazione, n. 2014/2147, si è concretizzata nel 2020 nella sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 644/18) ed è stata originata dai rilievi della Commissione, secondo cui, dal 2008 l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le regioni coinvolte dalla sentenza citata sono: la Campania, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria, il Veneto. La seconda procedura d'infrazione (n. 2015/2043) nasce dal ricorso della Commissione alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato, da parte dell'Italia, dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Sicilia, la Toscana.

Nel 2020 la Commissione dà avvio all'ultima procedura di infrazione (n. 2020/2299) relativamente al PM2,5. Fin dal 2015, infatti, il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po, tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano. Inoltre, le misure previste dall'Italia, secondo i rilievi mossi dalle Istituzioni europee, non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Ricorda in particolare che il comma 1 prevede l'istituzione di un Programma di finanziamento da 500 milioni di euro – da approvare con decreto interministeriale – volto a rafforzare la mobilità sostenibile, intervenendo sul settore della mobilità urbana e sul traffico che, come noto, rappresenta uno dei settori che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico. I destinatari del Programma di finanziamento e le sue modalità di gestione e di monitoraggio, nonché i criteri di riparti-

zione delle risorse tra i destinatari, sono disciplinati dai commi 2 e 3. Il comma 4 prevede la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio – la cui composizione è individuata dal successivo comma 5 – chiamata a definire, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, da approvarsi con le modalità dettate dal comma 6. Ai sensi del comma 10 la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato. Il comma 7 disciplina la durata del Piano, mentre il comma 8 affida specifici compiti alle amministrazioni coinvolte. Il comma 9 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il monitoraggio dell'attuazione del Piano, senza nuovi oneri per lo Stato.

L'articolo 15 è volto a rispondere alle contestazioni della Commissione europea (procedura di infrazione n. 2017/4092) in materia di diritto d'autore. In particolare, si contesta all'Italia che la legge nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi non rispetterebbe la libera prestazione di servizi, in quanto escluderebbe le entità di gestione indipendenti di altri Stati membri dalla prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore. Per effetto delle norme di cui al comma 1, che modificano in più punti la legge n. 633 del 1941 sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», si estendono agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti alcune norme in materia di compenso ridotto per gli autori e in materia di attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Il comma 2 estende ai predetti soggetti anche l'obbligo di rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale per l'attività di intermediario, sottoponendoli alla vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Ulteriori misure sono dettate dal comma 3 in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere mu-

sicali per l'uso *online* nel mercato interno. In particolare, si estendono alle entità di gestione indipendenti alcuni specifici requisiti e obblighi normativi previsti per gli organismi di gestione collettiva, con specifico riferimento agli obblighi in materia di trasparenza ed informazione verso i titolari dei diritti, parità di trattamento, controllo e gestione contabile.

L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, al comma 1, dispone l'introduzione di obblighi di pubblicità per i centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW. Come precisato dalla relazione illustrativa del Governo, nonostante la direttiva (UE) 2023/1791 non sia stata ancora recepita, si intende dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della stessa, onde prevenire l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, considerando che il termine di recepimento fissato è il 15 maggio 2024. Gli obblighi di pubblicità riguardano, in particolare, le seguenti informazioni: *a)* denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati; *b)* superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati; *c)* prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non trovino applicazione per i centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente a fini della difesa e della protezione civile e per le informazioni che a livello unionale o nazionale tutelano i segreti commerciali e aziendali, nonché la riservatezza.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, facendo salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, che introducono nuovi e maggiori oneri,

provvedendo alla contestuale copertura degli stessi.

Infine, l'articolo 18 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 settembre 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi LAPET, nell'ambito del-

l'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 9.40.

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente e WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente della IV Commissione Antonino MINARDO. Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.

Atto n. 191.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di avvio dell'esame, i relatori On. Formentini, per la III Commissione, e On. Polo, per la IV Commissione, hanno illustrato il provvedimento in esame per le parti di competenza.

Dà conto delle sostituzioni.

Barbara POLO (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, anche a nome del relatore della IV Commissione, onorevole Formentini, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Maria TRIPODI, condivide la proposta di parere illustrata dai relatori.

Nicola FRATOIANNI (AVS) preannuncia l'astensione di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere presentata dai relatori, dal momento che il provvedimento in esame non consente di esprimere una valutazione sulle singole missioni: al riguardo, ribadisce il sostegno del suo gruppo alla missione UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*), il cui ruolo è particolarmente delicato alla luce degli ul-

timi, drammatici sviluppi del conflitto in Medio Oriente, che meriterebbero un approfondimento da parte dei competenti organi parlamentari; nel contempo, conferma il giudizio negativo sulle missioni in Libia.

Marco PELLEGRINI (M5S), concorda con sostanza della posizione espressa dal collega Fratoianni, preannunciando il voto di astensione del proprio gruppo. Evidenza, infatti, come il provvedimento in esame non sia suscettibile di modifiche i tali da permettere l'espressione di posizioni di merito differenziate sulle singole missioni finanziate.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, ritiene importante rimarcare che alcune delle missioni delle quali il provvedimento intende finanziare la prosecuzione come, ad esempio, quella denominata « UNIFIL »

in Libano, necessitano di costante attenzione. Sottolinea dunque come, in considerazione della recente evoluzione dello scenario internazionale, sia necessario un costante confronto e un supplemento di riflessione in seno alle Commissioni III e IV, anche con la partecipazione dei Ministri competenti, al fine di chiarire la posizione del Governo in merito allo sviluppo dei suddetti scenari.

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che le missioni in esame sono in perfetta continuità con l'azione di politica estera dei precedenti Esecutivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere testé illustrata.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (Atto n. 191);

premesso che:

lo schema di decreto in esame attua le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente l'8 maggio e il 14 maggio 2024, con le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono state autorizzate le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024;

ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto, le risorse del Fondo per le missioni internazionali pari a euro 1.499.007.702 per l'anno 2024 e pari a euro 292.012.500 per l'anno 2025, sono ripartite, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per euro 1.490.160.236 per l'anno 2024, e per euro 289.350.000 per il 2025;

l'Allegato 1 allo schema di decreto evidenzia la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione delle Amministrazioni dello Stato coinvolte, in modo da evidenziare, per ciascun intervento, il

fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio finanziario 2024 e quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025;

in particolare, l'onere correlato alla prosecuzione delle missioni in corso è di 1.365.148.673 euro per il Ministero della difesa, 3.864.387 euro per il Ministero degli interni, 18.816.279 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro per la Presidenza del Consiglio dei ministri, 83.897 euro per il Ministero della giustizia e 361.597.000 euro per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

quanto agli oneri per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza e agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, le risorse passano da 358,6 milioni, previsti nella scorsa annualità, a circa 361,6 milioni nel 2024;

tali risorse dovranno essere impiegate in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito dell'Agenda 2030, al fine di rendere complementari tra loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, adottando il criterio del « triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace »;

il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali ed esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato rendono necessario, anche per il

2024, confermare le disposizioni stabilite per l'anno 2023 quanto al trattamento di missione spettante al personale impegnato nelle missioni internazionali, calcolando l'indennità sulla diaria giornaliera di una lo-

calità diversa di quella di destinazione, purché nello stesso continente,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.

C. 1805, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2024.

Valentina GRIPPO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori 27

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Kyoto Club (*Svolgimento e conclusione*) . 27

Audizione, in videoconferenza, di Walter Ambrosini, professore ordinario di Impianti Nucleari presso l'Università degli studi di Pisa (*Svolgimento e conclusione*) 27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Kyoto Club.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianni SILVESTRINI, *Direttore scientifico del Kyoto Club*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Enrico CAPPELLETTI (M5S) per formulare osservazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il Direttore scientifico del Kyoto Club per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Walter Ambrosini, professore ordinario di Impianti Nucleari presso l'Università degli studi di Pisa.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Walter AMBROSINI, *professore ordinario di Impianti Nucleari presso l'Università degli studi di Pisa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il professor Walter Ambrosini per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema rinviato nella seduta del 19 settembre 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 settembre è stata svolta la relazione introduttiva e che è stata acquisita la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni fino al 15 ottobre. Avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Genova, di Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma, e di Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare ...

29

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 settembre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Genova, di Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma, e di Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale

presso l'Università di Foggia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori 30

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale,
Giorgio Silli (*Svolgimento e conclusione*) 30

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 12.30.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e
dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico.**

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari
esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.**
(Svolgimento e conclusione).

Il sottosegretario Giorgio SILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Nicola CARÈ (PD-IDP) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.	
C. 1744	31

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 settembre 2024.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile
« Scirè » quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle
12.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
AVVERTENZA	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che entra a far parte della Commissione il deputato Davide Faraone.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda in primo luogo che il disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro e che il testo del prov-

vedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, deriva dallo stralcio, effettuato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge C. 1532 e che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo all'esame dell'Assemblea.

Fa presente, inoltre che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica, che risulta ancora in gran parte utilizzabile. Segnala, tuttavia, che il testo medesimo non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che le proposte emendative approvate, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica.

Rinviando quindi alla pertinente documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una disamina esaustiva dei profili di carattere finanziario del provvedimento, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito, con riferimento alle modifiche relative alla Commissione per gli interpelli, non ha osservazioni da formulare dal momento che resta inva-

riato il numero dei componenti, così come non ha osservazioni da formulare riguardo alle comunicazioni rese dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi di adempimenti di carattere istituzionale.

Con riferimento alla verifica periodica da parte del Ministero della salute in merito al mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, ritiene che andrebbe confermato che detta verifica sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'individuazione delle ASL come strutture alle quali avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, prende atto che detti organi hanno già espletato tale attività nel recente passato, come precisato dalla relazione tecnica e, per quanto attiene alla soppressione del comma 5 all'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo alle sanzioni comminate per la disapplicazione degli obblighi relativi alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, prende altresì atto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica che afferma che detti obblighi sono comunque ricompresi, incluse le sanzioni per la loro disapplicazione, nell'ambito del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con riferimento ad eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, giacché la relazione tecnica ribadisce che le stesse saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, evidenziando che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi all'assunzione presso l'Ispettorato nazionale del lavoro dei vincitori del concorso per 1.024 unità di personale ispettivo tecnico,

previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che le norme in esame, novellando il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sostituiscono gli organi a cui i datori di lavoro presentano ricorso in materia di tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali principalmente decentralizzando verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente. Fa, inoltre, presente che vengono individuati gli ambiti cui si riferiscono i provvedimenti contro cui si può fare ricorso e che la norma, infine, dispone che i ricorsi in oggetto devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche e sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

In proposito, considerato che le norme decentralizzano principalmente verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente, ritiene che sarebbe utile acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che le strutture regionali possano adempiere ai suddetti obblighi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, rileva che le norme in esame estendono alle prestazioni versate dall'INAIL la disciplina sugli obblighi di restituzione per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto prevista per le prestazioni INPS dall'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma in esame appare suscettibile di determinare effetti neutrali o migliorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che essa introduce per le prestazioni versate dall'INAIL un meccanismo di semplificazione analogo a quello introdotto dall'articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2015.

Per quanto concerne l'articolo 5, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi siano messe a

disposizione dell'INAIL con modalità concordate tra i due istituti. Fa presente che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che le citate disposizioni, da un lato, potrebbero consentire all'INAIL di sospendere tempestivamente prestazioni erogate ai soggetti deceduti e, dall'altro lato, potrebbero richiedere un adeguamento delle risorse strumentali da parte degli istituti interessati. Sui possibili effetti per la finanza pubblica, pur alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione, ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

Osserva, poi, che l'articolo 6 interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa. Fa presente che tali modifiche ribadiscono la previsione che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Segnala, inoltre, che le predette modifiche riconducono a tale casistica generale anche la disciplina dei lavoratori che, trovandosi in cassa integrazione, svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi. Rammenta che per questi lavoratori, invece, a legislazione vigente, il trattamento è meramente sospeso per la durata del rapporto di lavoro, ferma restando quindi la durata complessiva del periodo di integrazione salariale.

Evidenzia che per effetto della norma ora introdotta, dunque, ai lavoratori subordinati con attività pari o inferiore a sei mesi si applica non più la sospensione, bensì la riduzione del periodo di integrazione salariale, che viene diminuito in misura pari alle giornate di lavoro effettuate.

Osserva che alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti sui saldi e che secondo la relazione tecnica esse potreb-

bero potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi. Rileva che in via prudenziale, dunque, alle citate disposizioni non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che per effetto della norma ora introdotta a una parte della platea dei soggetti interessati – ossia i lavoratori che, in cassa integrazione, svolgono attività lavorativa subordinata per periodi pari o inferiori a sei mesi – le prestazioni dovrebbero risultare oggetto di riduzione anziché di sospensione. Circa tale ricostruzione, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame, sostituendo il comma 937 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, estendono la vigente disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti. Segnala che, in particolare, in caso di parto, i termini sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione, anziché dal giorno del ricovero, fino al trentesimo giorno successivo al parto e si introduce l'ulteriore fattispecie del ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso, come previsto dal comma 1 del citato articolo 7. Rileva, inoltre, che il comma 2 valuta altresì gli oneri derivanti dal comma 1 in euro 2,1 milioni di euro per il 2024.

Al riguardo, ai fini della verifica della quantificazione dell'onere recato dalle norme in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi, quali ad esempio l'incidenza annuale dei parti delle libere professioniste, il tasso di incidenza dei ricoveri per infortuni e malattie gravi di figli minori di età, necessari alla ricostruzione della platea potenzialmente interessata dalle modifiche e i dati relativi all'ammontare dei versamenti tributari relativi al secondo acconto delle

imposte IRES, IRPEF E IRAP, delle ritenute IRPEF e dei versamenti IVA dei mesi di novembre e dicembre, relativamente ai soggetti assistiti da un professionista ai fini del versamento delle imposte, che potrebbero essere oggetto di sospensione e il cui termine di pagamento potrebbe essere differito all'esercizio successivo.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'imputazione delle minori entrate per il solo anno 2024, primo anno di applicazione della norma, considerato che, essendo la norma di carattere permanente, per ciascuno degli anni successivi dovrebbe riscontrarsi una compensazione fra le minori entrate derivanti dal differimento dei versamenti all'esercizio seguente e le maggiori entrate derivanti dai versamenti differiti dall'esercizio precedente, in analogia a quanto rappresentato dalla relazione tecnica riferita alla disposizione originaria.

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, segnala preliminarmente che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, residuano al momento risorse pari a 24.062.796 euro per l'anno 2024. In tale quadro, osserva che andrebbe tuttavia acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, rileva che la norma inserisce il comma 11-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo che, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, dal momento che una quota parte del Fondo di integrazione salariale viene trasferita nei Fondi di solidarietà bilaterale di nuova costituzione, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che detto trasferimento non pregiudichi l'adempimento di prestazioni assicurate dal Fondo di integrazione salariale.

Per quanto ai profili di quantificazione dell'articolo 12, rileva che la disposizione prevede che le regioni possano riconoscere – in sede di contrattazione collettiva integrativa e nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle medesime amministrazioni – una specifica indennità ai relativi dipendenti a tempo indeterminato dei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione di cui all'articolo 18-*bis* del contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni locali triennio 2016-2018, che abbiano prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni regionali prima dell'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale e ai quali risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerati sia la natura facoltativa della previsione, sia il fatto che l'applicazione della stessa è espressamente riconosciuta nell'ambito di specifiche risorse regionali, ove disponibili.

Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame incidono sulla finalizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *c*), della legge n. 205 del 2017. Specifica che si tratta di 15 milioni di euro annui, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che attualmente sono destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante. Fa presente che le norme ora introdotte destinano le medesime risorse alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio dell'apprendistato in tutte le sue tipologie, ossia l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le disposizioni si limitano a ridefinire le finalizzazioni di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, dell'effettiva disponibilità delle risorse medesime.

Per quanto concerne l'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame incrementano di euro 5 milioni per l'anno 2024 le risorse destinate all'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ai sensi della legge n. 40 del 1987. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tuttavia, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento potrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024,

delle risorse destinate all'attuazione della legge n. 40 del 1987 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, segnala preliminarmente che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, residuano al momento 1.976.276.681 euro per l'anno 2024. In tale quadro, nel prendere atto che le misure in commento appaiono riconducibili alle finalità del Fondo oggetto di riduzione, segnala l'esigenza di acquisire una assicurazione dal Governo in merito al fatto che dal predetto avvalimento di risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi posti a carico del Fondo stesso per il medesimo anno 2024.

In relazione all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione segnala che la norma interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente. In particolare, dispone che l'attuale esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), della legge n. 190 del 2014 non trova applicazione nei confronti di persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario che rientri tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato. Rileva che la deroga al regime di esclusione opera, inoltre, anche nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese stipulate a sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011. Evidenzia che le norme in esame sono suscettibili di determinare un ampliamento dei soggetti che possono op-

tare per il regime forfetario agevolato. Ciò premesso, ritiene utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza del gettito, come affermato nella nota depositata dal Governo il 4 febbraio 2019 in occasione delle citate modifiche introdotte dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, anche in considerazione del fatto che le deroghe introdotte dalla norma in esame sono più ampie rispetto al precedente intervento normativo e quindi potrebbero essere suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ove le modifiche in esame non risultassero coerenti con la quantificazione degli oneri riferita alla norma originaria.

Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame sostituiscono il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2023, relativo alla trasformazione del contratto di apprendistato, prevedendo che il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, come previsto dalla legislazione vigente, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare che il citato aggiornamento del piano formativo individuale sia realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Evidenzia che le regole tecniche per l'adozione, nei suddetti procedimenti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Rileva che, se-

condo quanto previsto dal testo, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi non prescrivono obbligatoriamente la modalità telematica per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e che le stesse dovranno comunque essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 20 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Con riferimento all'articolo 21, rileva che le norme prorogano il termine entro il quale possono essere effettuate assunzioni di personale – lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità – la cui spesa risulta già coperta a legislazione vigente. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni devono avvenire, per espressa disposizione della disciplina ora prorogata, prevista ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, che la relazione tecnica della norma in esame dà conto delle risorse disponibili per le assunzioni, che già la relazione tecnica riferita alle disposizioni originarie aveva indicato la neutralità finanziaria delle assunzioni, salvo le procedure concorsuali e selettive che sono state oggetto di uno specifico finanziamento.

Con riferimento all'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame consentono ai con-

sigli di amministrazione di INPS e INAIL di disciplinare, con proprio atto, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, pur prendendo atto che la relazione tecnica definisce la novella come un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, osserva che dalla stessa potrebbe derivare un incremento dei casi per i quali è consentita la dilazione del debito contributivo, essendo l'elenco demandato all'emanazione di un apposito decreto interministeriale e non più circoscritto alle tipologie indicate dall'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000. Rileva che in caso di estensione potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di riscossione del gettito, con possibili effetti per i bilanci di INPS e INAIL, soggetti inclusi nel perimetro dei soggetti pubblici ai fini del conto economico consolidato. Su tale aspetto, ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 24, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame estendono al personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto disposto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023. Ricorda che tale disposizione prevede che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS, siano tenute a trasmettere all'INPS esclusivamente le denunce mensili. Fa presente che i relativi oneri sono valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a verificare la congruità degli oneri quantificati dalle disposizioni in esame. Infine, considerati i tempi ancora occor-

renti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 24 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono iscritte a legislazione vigente le risorse utilizzabili per la finalità di cui trattasi e all'ammontare delle disponibilità esistenti sugli stessi.

Riguardo all'articolo 27, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame prevedono che i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS. Sottolinea che l'adesione alla Gestione è irrevocabile e le prestazioni da questa erogate possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. In proposito non ha osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica chiarisce che le prestazioni i cui oneri sono a carico della Gestione possono essere erogate solo nel limite delle risorse finanziarie disponibili e che, più specificamente,

l'erogazione avviene secondo graduatorie determinate da bandi pubblici nei limiti delle risorse sostenibili.

Con riferimento all'articolo 28, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale e per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, con requisito contributivo ridotto, siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con la relazione tecnica riguardo al carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, posto che queste ultime prevedono comunque che le domande trovino accoglimento esclusivamente, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente, residuino le necessarie risorse finanziarie.

Relativamente all'articolo 29, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Evidenzia che detto articolo 13, a legislazione vigente, disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Fa presente che viene inoltre prevista la facoltà per il lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita. Sottolinea che la novella, introducendo il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, prevede che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, possa chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico. Si prevede, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di

euro per l'anno 2025. Osserva che gli oneri derivanti dal nuovo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sono valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mentre quelli derivanti dal comma 2 sono pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025. Sottolinea che la norma prevede quindi le coperture dei relativi oneri, tra cui quella che provvede al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante l'utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la stima degli effetti recati dalle disposizioni, che risultano coerenti con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate contributive. Osserva che tale quantificazione sembrerebbe ipotizzare una distribuzione uniforme dell'avvio dei versamenti rateali in ciascun mese del primo anno con un conseguente slittamento all'anno successivo dell'ammontare complessivo dei versamenti medesimi in misura pari al 50 per cento con un recupero di tale ammontare nell'anno successivo al quinto anno di rateizzazione. Su tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda invece il calcolo relativo all'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, ritiene utile acquisire evidenza delle metodologie di calcolo utilizzate con particolare riguardo alle ragioni sottostanti all'ipotesi di accoglimento del 50 per cento delle domande presentate.

Riguardo al comma 3, che indica gli oneri derivanti dal provvedimento e le relative modalità di copertura, richiama l'attenzione sui seguenti aspetti. In primo luogo, l'alinea reca una quantificazione di oneri

che sembra derivare dalla somma tra le minori entrate fiscali – connesse all'incremento delle deduzioni derivanti dai maggiori versamenti contributivi – e i maggiori oneri pensionistici, riscontrabili nelle ipotesi e nelle tabelle riportate nella relazione tecnica. In secondo luogo, le minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 utilizzate per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di cui non si fa menzione nella relazione tecnica, potrebbero derivare dai minori trasferimenti cui è tenuto il bilancio dello Stato nei confronti dell'INPS per effetto dei maggiori contributi che ad esso affluiscono in conseguenza del citato settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Anche su tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, dal momento che non è stato fornito un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 6,8 milioni di euro per

l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo; quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal medesimo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962; quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con riferimento ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 3. Tanto premesso, con riferimento alla prima e alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla qualificazione in termini di minori spese, da parte della lettera *b*) del comma 3, delle risorse indicate con finalità di copertura per gli anni 2024 e 2025, che, sulla base di quanto riportato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, corrispondono ai maggiori contributi previsti per i medesimi anni, al netto degli effetti

fiscali. Con riferimento alla terza modalità di copertura, rileva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, alla luce delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente, come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rileva che la predetta autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 31, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme del comma 1, capoverso comma 784-*quinquies*, prevedono che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica afferma che l'istituzione dell'Albo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché è già operativa la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro al cui interno è già prevista la sezione «Storie di alternanza» nella quale sono descritte le buone pratiche. Rileva, inoltre, che le norme di cui al comma 1, capoverso comma 784-*sexies*, prevedono l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'Osservatorio nazionale la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Fa presente che all'attuazione di tale comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, infine, che ai componenti dell'Osservatorio non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi idonei ad assicurare che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa

farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili del Ministero dell'istruzione, posto che la relazione tecnica si limita solo ad affermare, stante la clausola di invarianza finanziaria, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 33, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame permettono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili, come previsto al comma 1, previa richiesta scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, salvo ragioni di motivata urgenza, come disposto al comma 2. Ciò premesso, rileva che il personale sanitario interessato dalla norma rappresenta una parte esigua rispetto all'organico totale, che il preavviso di tre giorni è in linea con quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per simili tipologie di permessi al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e che la norma non prevede che i permessi siano coperti da contribuzione figurativa. Osserva, altresì, che per permessi analoghi riconosciuti ai consiglieri nazionali di parità, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, non sono stati ascritti oneri per la finanza pubblica e che in recenti disposizioni concernenti collocamenti in distacco, comando o fuori ruolo, al fine di prevenire oneri per sostituzioni obbligatorie, è stato escluso il solo personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In proposito, non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene comunque necessario acquisire la conferma del Governo – che dalla disposizione ora introdotta non derivino oneri correlati alla sostituzione obbligatoria del personale in permesso.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita preliminarmente agli atti il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del testo originario del provvedimento. Evidenzia, in primo luogo, che il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente.

Chiarisce, inoltre, che le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria.

Precisa che l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

Osserva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, che prudenzialmente non sono stati considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei

mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni, evidenzia che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione. In particolare, sottolinea che, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro. Al riguardo, fa presente che in assenza di dati puntuali volti a quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42 per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021.

Rileva, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a

legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Rassicura che le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

Chiarisce, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *c*), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame e ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e il relativo utilizzo, previsto dai due articoli da ultimo richiamati, non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato, in quanto la norma recepisce gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica ai rapporti oggetto dell'articolo in esame la disciplina relativa al regime forfetario.

Rileva che l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasfor-

mazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura amministrativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi.

Osserva che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale. In particolare, fa presente che la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'*an* e sul *quantum* delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000

euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste.

Conferma che le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società *in house* per la realizzazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Con riguardo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia introdotte dall'articolo 29 del provvedimento in esame, chiarisce che le minori spese, indicate dal comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 29, derivanti dalla novella di cui al comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi.

Rassicura che il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero.

Infine, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, chiarisce che da tali disposizioni non derivano oneri connessi alla sostitu-

zione del personale che usufruisce dei predetti permessi.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il testo del disegno di legge C. 1532-*bis*-A, recante disposizioni in materia di lavoro, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente;

le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria;

l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle

informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;

le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minore, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione;

in particolare, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro;

in assenza di dati puntuali per quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42

per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021;

il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale;

il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, e ridotto con finalità di copertura finanziaria dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalle predette disposizioni non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato, in quanto la norma recepisce gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica ai rapporti oggetto dell'articolo in esame la disciplina relativa al regime forfetario;

l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura amministrativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale;

la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'*an* e sul *quantum* delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste;

le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società *in house* per la realizzazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

le minori spese derivanti dalla novella di cui all'articolo 29, comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, indicate dal comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 29, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi;

il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;

dalle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime forti perplessità circa l'asserita neutralità finanziaria dell'articolo 17 del provvedimento in esame, dal momento che la riduzione dell'ambito di esclusione dall'applicazione del regime forfetario per imprese e professionisti attualmente previsto dalla normativa vigente non potrà che produrre, ad ogni evidenza, maggiori oneri a carico della finanza pubblica che, in quanto tali, richiederebbero apposita copertura finanziaria.

Nel rilevare che, nell'ambito della proposta di parere formulata dal relatore, la presunta neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al predetto articolo 17 è stata motivata in considerazione del fatto che le medesime disposizioni di fatto recepirebbero gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica, ai rapporti richiamati dallo stesso articolo 17, la disciplina relativa al regime forfetario, ritiene a maggior ragione indispensabile apprendere nel dettaglio quali siano i provvedimenti adottati dalla suddetta Agenzia nell'ambito dei quali sono stati esplicitati i citati orientamenti. Esprime, peraltro, le proprie riserve in ordine all'idoneità, da parte di una fonte di carattere amministrativo o comunque secondaria, di derogare, sia pure in merito ai soli profili applicativi, ad una norma di rango primario.

Il sottosegretario Federico FRENI, nell'assumere l'impegno a fornire al più presto alla Commissione le richiamate determinazioni assunte dall'Agenzia delle entrate con riferimento alle modalità applicative della disciplina relativa al regime forfetario di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, afferma, in risposta ai rilievi formulati dall'onorevole Guerra, che le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente provvedimento, le quali recepiscono i citati orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate in materia, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato e non richiedono, pertanto, alcuna copertura finanziaria, come peraltro già appurato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, che ha portato all'approvazione della proposta emendativa da cui è originato l'articolo 17 del testo ora in discussione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ribadendo le perplessità dianzi espresse in merito all'effettivo rispetto del criterio gerarchico nel rapporto tra le diverse fonti dell'ordinamento giuridico, auspica che gli elementi di informazione che il sottosegretario Freni si è impegnato a fornire alla Commissione possano pervenire tempestivamente, nell'interesse generale del buon andamento dei lavori.

Ricorda, infatti, come anche recentemente non sia stato fornito alcun riscontro alla propria richiesta di puntuali ragguagli circa i precedenti interventi normativi che avessero previsto la soppressione di un intero settore produttivo e non solamente il divieto di commercializzazione o di immisione in commercio di determinati beni o prodotti, nonostante ripetute rassicurazioni in tal senso. Rammenta tale circostanza giacché, proprio sulla base dei richiamati precedenti interventi normativi, non meglio precisati, la rappresentante del Governo aveva motivato l'insussistenza di implicazioni finanziarie di segno negativo in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di cui al disegno di legge C. 1660-A, sul quale la Commissione

Bilancio ha espresso il proprio parere nella seduta dello scorso 10 settembre.

Il sottosegretario Federico FRENI ricorda che, con riferimento all'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, della proposta emendativa da cui è poi originato l'articolo 17 del presente provvedimento, il Governo, nell'esprimere il proprio orientamento favorevole, ha comunque tenuto conto degli interpelli e delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, adottati anche a seguito di istanze di parte, che hanno nel corso del tempo sancito la sostanziale inapplicabilità della causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), della legge n. 190 del 2014 alle fattispecie di cui al suddetto articolo 17, ribadendo nuovamente il proprio impegno a fornire quanto prima l'indicazione dei provvedimenti adottati in materia dalla predetta Agenzia.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime condivisione rispetto ai rilievi formulati dalla collega Guerra, che ha a suo avviso bene evidenziato la discrasia tra quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, che reca puntuali fattispecie cui non si applicherebbe il regime forfetario previsto in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni dal precedente comma 54 e quanto, invece, risulterebbe, in via di prassi, da norme di carattere secondario contenute in provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, richiamati nella proposta di parere del relatore a suffragio della asserita neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del disegno di legge in esame. Evidenzia, in proposito, come anche l'intervento da ultimo svolto dal sottosegretario Freni non abbia fugato le perplessità manifestate al riguardo dalla collega Guerra.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle considerazioni svolte dal deputato Ubaldo Pagano, tiene a precisare che nel suo precedente intervento si è limitato a richiamare l'esistenza di diversi interpelli e risoluzioni dell'Agenzia delle

entrate che hanno chiarito, nel corso degli anni, l'ambito applicativo del regime forfetario introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Ribadisce, tuttavia, che l'articolo 17 del disegno di legge in esame non è in alcun modo suscettibile di ingenerare minori entrate per l'erario, posto che esso recepisce, tra l'altro, gli orientamenti della competente amministrazione finanziaria circa l'ambito attuativo del citato regime agevolativo.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dubitare anch'egli circa l'effettiva assenza di effetti finanziari negativi, in termini di gettito, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 17, chiede alla presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione una più approfondita valutazione della proposta di parere in precedenza formulata dal relatore, tenuto altresì conto dei rilievi espressi dal punto di vista finanziario con riferimento anche ad ulteriori disposizioni del testo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur affermando di non avere obiezioni di principio rispetto alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame avanzata dal deputato Grimaldi, osserva come ogni decisione al riguardo debba comunque tenere in debita considerazione l'andamento dei lavori dell'Assemblea, giacché il seguito della discussione del presente disegno di legge risulta già calendarizzato per la settimana in corso. Alla luce di ciò, ritiene che si potrebbe eventualmente ipotizzare una convocazione della Commissione alle ore 9 di mattina della giornata di domani, prima dell'inizio dei lavori in Assemblea, al fine di proseguire la discussione sul provvedimento in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) concorda con le considerazioni svolte dalla deputata Comaroli in ordine alla possibile organizzazione dei lavori della Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che, anche alla luce delle determinazioni as-

sunte dall'ultima Conferenza dei presidenti di gruppo, il seguito della discussione in Assemblea del disegno di legge in esame potrebbe avere luogo addirittura nella giornata di giovedì prossimo, dal momento che, prima di tale seguito, è previsto il seguito della discussione del disegno di legge C. 1830, recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché di mozioni concernenti, rispettivamente, iniziative per una riforma della disciplina in materia di cittadinanza e iniziative volte a garantire il diritto allo studio. Rileva, altresì, come, sulla base delle informazioni in suo possesso, al momento non risulterebbe alcuna intenzione di richiedere un'inversione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva come l'ipotesi di una convocazione alle ore 9 di domani mattina non consentirebbe la partecipazione a quei componenti della Commissione che saranno al contempo impegnati nei lavori di alcune Commissioni bicamerali. Ritiene, pertanto, auspicabile che, quantomeno, il Governo possa fornire le informazioni richieste dall'onorevole Guerra entro la giornata di oggi, al fine di consentirne la valutazione anche i deputati che fossero impossibilitati a partecipare alla seduta di domani.

Il sottosegretario Federico FRENI avverte che, pur avendo già indirizzato all'Agenzia delle entrate per le vie brevi le richieste di informazione formulate dalla deputata Guerra, non è naturalmente in grado di assicurare, allo stato, la tempistica di trasmissione dei predetti dati. Ribadisce tuttavia nuovamente che, anche a prescindere dall'acquisizione degli interpelli e delle risoluzioni adottati dalla medesima Agenzia delle entrate in relazione alle modalità attuative del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, di cui pure si è fatto promotore, non è minimamente in discussione, per le ragioni in precedenza esposte, la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame, posto che i citati orienta-

menti della medesima Agenzia delle entrate si limitano a definire il perimetro applicativo della norma primaria, senza incidere sulla portata finanziaria della stessa.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ritenere paradossale che decisioni di carattere essenzialmente amministrativo dell'Agenzia delle entrate possano derogare a quanto disposto da una norma di rango primario, sottolinea a maggior ragione la necessità di acquisirne diretta conoscenza.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che il Governo fornirà, appena disponibili, gli atti dell'Agenzia delle entrate da lui richiamati, fermo restando che, in questa sede, non si sta discutendo della legittimità degli orientamenti dell'Agenzia, bensì solo della loro esistenza.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che interesse esclusivo della sua richiesta di informazioni è quello di verificare in cosa esattamente consista la prassi seguita dall'Agenzia delle entrate in merito all'ambito di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, la quale, in assenza di ulteriori elementi informativi e della conoscenza della *ratio* sottesa alle determinazioni assunte, sembrerebbe inconciliabile rispetto a quanto disposto dalla norma primaria testé richiamata.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, preso atto del dibattito svoltosi, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che la presidenza si riserva di convocare per la giornata di domani in un orario definito alla luce dell'andamento dei lavori in Assemblea.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.

C. 1744.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Doc. XXII, n. 31-A.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02114 Frija: Iniziative di competenza volte ad integrare la disciplina vigente con riferimento al monitoraggio strutturale e alle ispezioni di sicurezza dei ponti in acciaio	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53
5-02282 Bonafè: Elementi e iniziative di competenza concernenti la realizzazione dell'adeguamento dello svincolo di Scandicci (FI)	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	54
5-02714 Tassinari: Tempi per il completamento dei lavori sulla strada statale 67 «Tosco-Romagnola»	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
AVVERTENZA	52

INTERROGAZIONI

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 11.50.

5-02114 Frija: Iniziative di competenza volte ad integrare la disciplina vigente con riferimento al monitoraggio strutturale e alle ispezioni di sicurezza dei ponti in acciaio.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e precisa. Osserva come l'attuale fase di transizione sia caratterizzata da monitoraggio e sperimentazione, aspetti fondamentali per evitare il ripetersi di tragedie come quella del crollo del ponte Morandi a Genova. Evidenzia che la questione sollevata nell'interrogazione riguarda

l'introduzione di misure migliorative per garantire una manutenzione più accurata dei ponti in acciaio, citando come esempio l'impiego di sensori nei bulloni, che renderebbero più agevole il monitoraggio di strutture complesse. Esprime un giudizio favorevole sull'attenzione dimostrata dal Ministero verso le proposte innovative per la gestione dei rischi infrastrutturali, e assicura che continuerà a seguire con attenzione i lavori presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si dichiara inoltre disponibile a fornire un contributo alla revisione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, la cui applicazione è attualmente monitorata da una commissione *ad hoc*.

5-02282 Bonafè: Elementi e iniziative di competenza concernenti la realizzazione dell'adeguamento dello svincolo di Scandicci (FI).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), replicando, osserva come l'adeguamento dello svincolo di Scandicci rappresenti un'infrastruttura strategica, essenziale per il collegamento con la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sottolinea come siano attesi da tempo i necessari adeguamenti, in quanto l'attuale conformazione è inadeguata agli odierni flussi veicolari, soprattutto in considerazione della vocazione industriale del territorio, con ricadute non indifferenti in termini di competitività per le aziende ed emissioni di sostanze inquinanti. Rileva, però, come l'interrogazione a sua prima firma non si limitasse a richiedere tempistiche certe per la realizzazione dei lavori, ma sollecitasse anche chiarimenti sugli intendimenti del Ministero per accelerare l'iter o, quantomeno, per scongiurare ulteriori ritardi, così come recentemente verificatisi in attesa della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Prendendo atto dell'assenza di una risposta specifica da parte del rappresentante del Governo su questo ultimo punto, assicura che continuerà a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, eventualmente anche tramite ulteriori atti di sindacato ispettivo. Ribadisce, infine, che l'infrastruttura in questione è strategica, anche al fine di rilanciare la competitività di un territorio già provato dalla crisi del settore tessile e della pelletteria.

5-02714 Tassinari: Tempi per il completamento dei lavori sulla strada statale 67 «Tosco-Romagnola».

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, esprime un sentito ringraziamento al Ministero per l'attenzione dedicata alla strada oggetto di interrogazione e, in particolare, al Sottosegretario Ferrante per i due sopralluoghi condotti nelle aree interessate. Rammenta come la strada statale 67, arteria fondamentale che collega Ra-

venna e Firenze, sia attualmente gravata da nove semafori a senso unico alternato che comportano inevitabili disagi a cittadini ed imprese, in un territorio che desta preoccupazioni in quanto fragile e potenzialmente a rischio di spopolamento. Manifesta il proprio apprezzamento per la conferma del completamento da parte di ANAS, entro la fine dell'anno, di opere di grande rilevanza, così come giudica positivamente l'attenzione dedicata ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito l'area. In merito al Ponte di Ferro di Rocca San Casciano, valuta favorevolmente il fatto che – durante i lavori – non verrà compromessa la transitabilità viaria e pedonale. Conclude assicurando che continuerà a monitorare attentamente l'andamento dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1987 Mattia, recante disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana.

COMITATO DEI NOVE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

ALLEGATO 1

5-02114 Frija: Iniziative di competenza volte ad integrare la disciplina vigente con riferimento al monitoraggio strutturale e alle ispezioni di sicurezza dei ponti in acciaio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il monitoraggio della gestione dei rischi infrastrutturali è una attività essenziale per garantire la sicurezza di strade, ponti, viadotti e gallerie.

Le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, adottate con il decreto ministeriale n. 204 del 1° luglio 2022 rappresentano un punto di partenza importante per tale rilevante attività. La vigilanza sulla corretta applicazione delle suddette Linee guida è affidata all'Agenzia ANSFISA che ha redatto specifiche indicazioni con l'obiettivo di chiarire e standardizzare la loro applicazione nonché fornire agli operatori un approccio uniforme all'interpretazione delle norme.

In premessa si precisa che, già nell'attuale formulazione, le Linee guida attribuiscono grande importanza sia in sede di ispezioni che di valutazioni accurate ai ponti metallici storici.

L'applicazione delle prescrizioni in esse incluse è oggetto di monitoraggio costante da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si rappresenta, infatti, che dalla loro entrata in vigore, è in corso la speri-

mentazione sull'efficacia delle suddette Linee guida, la cui conclusione è attualmente prevista entro i primi mesi del 2025. In seguito a tale fase, potranno emergere i contributi idonei ad una eventuale revisione del documento.

A tal proposito, rappresento che presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituita la Commissione di indirizzo, gestione e realizzazione della sperimentazione, della classificazione e gestione del rischio, di valutazione della sicurezza e di monitoraggio. Tale organismo, oltre allo specifico compito di sovrintendere all'indirizzo, alla gestione e alla suddetta sperimentazione, ha anche lo scopo di raccogliere le informazioni afferenti alle criticità rilevate durante l'applicazione pratica delle linee guida e di definire, qualora necessario, gli eventuali e opportuni aggiornamenti delle medesime alla luce della loro natura dinamica redazionale.

Pertanto, gli argomenti sollevati dall'onorevole interrogante potranno eventualmente essere sottoposti all'attenzione della suddetta Commissione, al fine di un possibile inserimento nell'ambito dell'aggiornamento delle suddette linee guida.

ALLEGATO 2

5-02282 Bonafè: Elementi e iniziative di competenza concernenti la realizzazione dell'adeguamento dello svincolo di Scandicci (FI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, considerata l'importanza strategica dello svincolo di Scandicci lungo l'autostrada A1 Napoli-Milano, sia per la viabilità interregionale che per la mobilità dei cittadini e i lavoratori delle zone circostanti, sta monitorando con la massima attenzione le attività volte a definire gli interventi per l'adeguamento dello stesso.

A tal proposito segnalo che, in seguito al decreto direttoriale n. 78 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello scorso 7 marzo, è stata determinata la non assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto in parola.

A seguito di ciò, la società concessionaria Autostrade per l'Italia sta procedendo a recepire nel progetto definitivo le prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica contenute nel citato decreto, al fine di predisporre gli atti ne-

cessari per l'indizione della Conferenza di servizi.

Di conseguenza, sono al momento in corso le interlocuzioni con gli enti locali interessati propedeutiche all'avvio della citata Conferenza, il cui avvio è previsto entro il prossimo mese di ottobre.

Pertanto, una volta ottenuta l'intesa Stato-regione nell'ambito della predetta Conferenza, la società concessionaria provvederà a trasmettere alle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto esecutivo, che recepirà le eventuali prescrizioni apposte dagli Enti coinvolti nella citata Conferenza, per l'approvazione definitiva dello stesso.

La durata delle attività per l'adeguamento dello svincolo di Scandicci è, attualmente, stimata in due anni dalla consegna dei lavori.

ALLEGATO 3

5-02714 Tassinari: Tempi per il completamento dei lavori sulla strada statale 67 « Tosco-Romagnola ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS.

In premessa, rappresento che, in seguito agli eventi alluvionali di carattere eccezionale che hanno interessato il territorio dell'Emilia-Romagna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è impegnato a rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture nel territorio tosco-romagnolo attraverso la realizzazione degli interventi programmati e finanziati lungo la viabilità di competenza della società ANAS.

Stiamo seguendo con particolare attenzione gli sviluppi legati agli eventi della scorsa settimana, per valutare ulteriori interventi necessari nonché per verificare il regolare prosieguo dei lavori già previsti. L'atto di sindacato ispettivo mi offre l'opportunità di riferire sulla situazione che riguarda nello specifico il tratto della strada statale 67 « Tosco-Romagnola » indicato dalla deputata interrogante. La società ANAS ha comunicato di aver provveduto ai necessari presidi ed alle attività essenziali per la rimozione di frane e massi riversatisi dalle ripe di monte sulla carreggiata stradale, consentendo così di mantenere la fruibilità al transito della statale. Sono state effettuate le operazioni di rimozione del fango e la pulizia dei piani viabili mentre risultano tuttora in corso le verifiche e le perlustrazioni sulle ripe rocciose interessate dalla caduta di massi.

Per quanto attiene alle lavorazioni sulla strada statale 67, già programmate in seguito agli eventi alluvionali del maggio 2023, la società ANAS ha attivato una serie di interventi per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro, da realizzarsi tra il chilometro 142 e il chi-

lometro 213. Lo scorso 6 settembre, mi sono recato personalmente sul territorio per verificare l'andamento dei principali lavori in corso.

Nel dettaglio, sono attualmente in esecuzione la realizzazione di un'opera di scavalco al chilometro 164 e di una paratia al chilometro 165 che consentirà il ripristino della circolazione lungo tutta la carreggiata. Il completamento di entrambe è previsto entro la fine del corrente anno.

Inoltre, è prevista la ricostruzione completa del corpo stradale al chilometro 168, mediante la realizzazione di opere di contenimento e la costruzione di una scogliera in massi lungo l'alveo del fiume Montone.

Altresì, è in fase di istruttoria finale il progetto relativo al terzo degli interventi già coperti da finanziamento, consistente nella realizzazione di tre ulteriori ripristini dell'infrastruttura attraverso la realizzazione di muri di sostegno, localizzate al chilometro 146, al chilometro 148 circa ed al chilometro 162. La conclusione dei suddetti lavori è prevista entro il marzo 2025, con la rimozione di ulteriori tre sensi unici alternati, attualmente presenti. Nel corso dei citati interventi è prevista anche la riqualificazione della pavimentazione stradale dei tratti interessati.

Lungo la medesima arteria, insiste anche il Ponte di Ferro di Rocca San Casciano, per il quale, una volta concluso l'iter di progettazione, si potrà procedere celermente all'avvio dei lavori previsti. Si specifica, al riguardo, che allo stato sul ponte non risultano inibizioni ad alcun tipo di transito e che i lavori prevederanno il permanere della transitabilità viaria e pedonale.

La realizzazione degli interventi illustrati e il rispetto del cronoprogramma da parte di ANAS rappresentano una priorità assoluta per riqualificare l'arteria e garantire la mobilità in sicurezza dell'utenza. Si tratta di un impegno inderoga-

bile da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per dare risposte concrete a cittadini e imprese, che non si sono arresi di fronte alle difficoltà e che devono poter ripartire con il sostegno delle istituzioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02458 Casu: Ruolo e responsabilità delle cosiddette « Autorità di nodo urbano »	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-02553 Simiani: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».	
5-02585 Gaetana Russo: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova »	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
5-02672 Amich: Disservizi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	64

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	59
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.25.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02458 Casu: Ruolo e responsabilità delle cosiddette « Autorità di nodo urbano ».

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta data e per l'importanza riconosciuta al tema sottoposto alla sua attenzione.

Nello specifico, accoglie con favore il fatto che il Governo abbia compreso l'importanza degli interventi infrastrutturali richiesti da Roma Capitale, quali, in particolare, la prosecuzione della Metropolitana B da Rebibbia a Casal Monastero, l'*upgrading* del filobus 90 *express* in BRT con un ampliamento della flotta, la realizzazione del nodo di scambio tra il Grande Racordo Anulare all'uscita Casilina e la stazione di Metro C Giardinetti, gli interventi di miglioramento sull'intermodalità in diverse stazioni, l'ampliamento della flotta con sessanta bus elettrici per il centro storico, i due corridoi tangenziali tranviari non finanziati Marconi-Subaugusta e Ponte Mammolo-Ionio-Sant'Andrea, l'estensione del filobus Laurentina-Tor Pagnotta al Campus Biomedico e Trigoria.

Ritiene tuttavia essenziale che rispetto alla programmazione riportata, peraltro suscettibile di essere ulteriormente integrata con gli interventi eventualmente richiesti dalle altre realtà locali, il Governo non si limiti soltanto a dichiarare la propria condivisione dei relativi progetti, ma intervenga fornendo un sostegno concreto e funzionale a consentirne l'effettiva attuazione.

Esprime perplessità infatti in ordine al fatto che il rappresentante del Governo non abbia chiarito se si intenda o meno sostenere la realizzazione all'interno della programmazione delle opere elencate, che risultano necessarie a dare vita ad un Corridoio efficiente e, quindi, in grado di collegare non soltanto i grandi centri urbani, ma anche le realtà periferiche. A tal fine, infatti, occorre un programma d'azione non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale.

Ricorda inoltre che la presente interrogazione era stata presentata il 3 giugno 2024 dal collega Zingaretti, il quale continuerà a sostenere la questione anche presso le istituzioni europee, in qualità di membro del Parlamento europeo.

Ribadisce infine la necessità che la programmazione coinvolga tutti i Corridoi e tutte le Autorità di nodo, anziché concentrarsi soltanto sul collegamento stabile dello stretto di Messina.

5-02553 Simiani: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».

5-02585 Gaetana Russo: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta.

Dichiara di comprendere le ragioni sottese all'intervento normativo e, in particolare, la necessità di porre fine alle pratiche abusive nell'utilizzo delle targhe prova.

Fa presente, tuttavia, che da tale intervento sono derivati dei rischi ancora più gravi sotto il profilo occupazionale, soprattutto per quanto riguarda il porto di Livorno, dove è in dubbio la continuità occupazionale di circa 300 persone.

Rileva poi che la proroga fino al 30 novembre 2024 richiamata dal Governo sana solo parzialmente la situazione di crisi in corso. Occorre infatti un intervento permanente e tempestivo, non essendo in alcun modo sufficienti le mere dichiarazioni di intenti manifestate all'interno della risposta.

Gaetana RUSSO (FDI), replicando, ringrazia il viceministro Bignami per la risposta.

Manifesta il proprio apprezzamento in ordine alla proroga disposta dal Governo, della quale era già venuta a conoscenza tramite gli operatori del settore.

Accoglie inoltre con favore la circostanza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia predisposto uno specifico gruppo di lavoro al fine di individuare le iniziative legislative più adeguate a risolvere la problematica segnalata.

Ritiene peraltro necessario realizzare un bilanciamento tra le opposte esigenze, quali da un lato porre fine alle pratiche abusive nell'utilizzo delle targhe prova e, dall'altro lato, consentire alle imprese del settore di svolgere le operazioni di carico e scarico merci nel modo più competitivo possibile.

A titolo esemplificativo, ricorda che, nel caso di merci provenienti dalla Germania, le imprese straniere hanno la possibilità di dotarsi di targhe a scadenza, ossia di targhe con un periodo di validità molto limitato e rilasciate appositamente per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci. Fa presente che tale sistema consentirebbe di contemperare le esigenze in questione, in quanto limiterebbe le pratiche abusive e, allo stesso tempo, consentirebbe la movimentazione sicura delle merci all'interno degli interporti.

5-02672 Amich: Disservizi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enzo AMICH (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo.

Ribadisce poi, in qualità di parlamentare proveniente dalla provincia di Alessandria, che il potenziamento e l'efficientamento delle vie di comunicazione già esistenti e l'apertura di nuove arterie costituiscono delle condizioni essenziali per valorizzare la vocazione logistica derivante dalla collocazione geografica dei territori interessati.

Richiama, soprattutto, l'importanza di attuare alcuni progetti che reputa essenziali per la realizzazione della vocazione retroportuale del territorio. Tali progetti sono, in particolare, la realizzazione di un nuovo casello dell'A26 presso Predosa, in relazione al quale molte aziende hanno manifestato il proprio interesse proprio perché su quella direttrice svolgono molteplici operazioni giornaliere di approvvigionamento, il completamento della tangenziale di Casal Monferrato, a carico di ANAS, sino alla congiunzione con la strada statale Casale Monferrato-Asti e la risoluzione dei disservizi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova.

Richiamando il contenuto della proposta di deliberazione votata in seno al Consiglio comunale di Acqui Terme il 17 luglio 2024, evidenzia che un approccio corretto e funzionale ad individuare una soluzione, totale o parziale, alle problematiche esposte potrebbe essere quello della collaborazione tra le istituzioni, ossia di un confronto che coinvolga le amministrazioni locali e le istituzioni interessate, anche mediante l'importante apporto dei comitati di pendolari frattanto costituitisi.

Esprime, infine, il proprio apprezzamento per l'attenzione e l'impegno che il Governo sta dimostrando nel rispondere alle esigenze infrastrutturali manifestate dai territori della provincia di Alessandria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.40.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 settembre 2024, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE PER IL
PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024**

SETTEMBRE

Esame dell'atto del Governo n. 185 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.

Seguito dell'esame delle proposte di legge De Luca C. 579 e Longi C. 1316 – Organizzazione e funzionamento dei *call center* e protezione dei consumatori (*in congiunta con la X Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge Gaetana Russo C. 805 e Casu C. 347 – Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

OTTOBRE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 1928 Pastorella – Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

Discussione della risoluzione Frijia 7-00204 – Misure per la sicurezza dei sistemi di telecomunicazione sottomarini e della navigazione.

Esame della proposta di legge C. 731 Pavanelli – Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati.

NOVEMBRE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Seguito dell'esame della proposta di legge Centemero C. 1084 e abbinate – Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Esame della proposta di legge C. 1976 Pella e Tassinari – Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in mate-

ria di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

Discussione della risoluzione in materia di diritti dei passeggeri in relazione all'accessibilità ed efficienza dei servizi di trasporto nonché sulla tutela della sicurezza di lavoratori del settore dei trasporti (*in corso di presentazione – subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Seguito dell'esame congiunto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) esperti 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023) 126 final), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2023) 127 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 final).

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

Antonino IARIA (M5S) comunica che è stata annunciata in Assemblea la proposta di legge, a sua prima firma, recante « Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center* nonché modifica dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica » (C. 2024), della quale intende chiedere l'abbinamento alle proposte di legge De Luca C. 579 e Longi C. 1316 in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center* e protezione dei consumatori.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-02458 Casu: Ruolo e responsabilità delle cosiddette « Autorità di nodo urbano »**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, segnalo che la revisione del regolamento TEN-T è un processo particolarmente lungo e complesso, il cui negoziato è durato diversi anni, già a partire dalle precedenti legislature, ed è stato portato a compimento dall'attuale Governo.

Il regolamento TEN-T, recentemente approvato, rappresenta infatti un obiettivo successo per il lavoro di squadra portato avanti da tutta l'Italia, che vede riconosciuto il suo ruolo di *hub* logistico euro-mediterraneo, attraversato da ben 5 Corridoi: il Mediterraneo, il Mare del Nord-Reno-Mediterraneo, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Mar Baltico-Mar Adriatico e quello dei Balcani Occidentali-Mediterraneo Orientale. In questo quadro estremamente positivo si inseriscono anche i 50 nodi urbani italiani che hanno l'obiettivo di rafforzare la politica della mobilità locale.

Per quanto attiene al ruolo delle Autorità di nodo, rappresento che il Regolamento 1679 del 2024 introduce significative innovazioni nella direzione auspicata dagli onorevoli interroganti.

Infatti, nell'obiettivo di rafforzare la politica della mobilità urbana nella rete TEN-T, è stato stabilito che entro il 2027 per ciascun nodo urbano venga definito un piano di mobilità urbana sostenibile, onnicomprensivo di mobilità delle merci e dei passeggeri per l'intera area urbana funzionale. Il piano dovrà includere obiettivi, traguardi e indicatori alla base delle prestazioni attuali e future del sistema di trasporto urbano.

Con il rafforzamento della politica della mobilità urbana, le Autorità dei nodi urbani saranno protagoniste direttamente o attraverso i Punti di Contatto nazionali nei tavoli decisionali europei nell'ambito di specifici gruppi di lavoro tematici per rappre-

sentare i piani di investimento di trasporto di forte impatto sui territori.

Nell'ambito di tale ampia e costruttiva collaborazione con l'Unione europea, nel corso dei recenti incontri con il coordinatore del Corridoio, *Pat Cox*, sono state condivise le procedure in corso inerenti una delle rinnovate priorità nazionali del corridoio TEN-T *ScanMed*, quale il collegamento stabile dello stretto di Messina, fermo restando la piena condivisione dei progetti ricadenti sul tracciato del Corridoio, già inclusi nelle liste a corredo dei precedenti piani di lavoro approvati. Tra questi anche i 14 progetti promossi dalla Municipalità di Roma Capitale.

Tale interlocuzione va inquadrata nell'ambito di un sistema complesso, articolato e trasparente di pianificazione strategica generale delle infrastrutture di trasporto, in cui l'apporto delle Autorità di nodo è considerato da sempre fondamentale, come dimostrano gli importanti investimenti complessivi in corso, in gran parte finanziati dal MIT.

Segnalo, infatti, che le linee di indirizzo del MIT per lo sviluppo dei sistemi di mobilità nei nodi urbani, contenuti nell'Allegato infrastrutture al DEF 2024, prevedono significativi investimenti per Roma Capitale finalizzati al rinnovo dei mezzi di trasporto, allo sviluppo dei tram e delle metropolitane ed al potenziamento delle ferrovie urbane non di pertinenza di RFI. Nell'ambito del Contratto di Programma MIT-RFI, sono previsti ulteriori investimenti sulla rete di pertinenza RFI sul territorio di Roma.

Evidenzio che gli investimenti finanziati per lo sviluppo trasportistico sono stati definiti, nel corso degli ultimi anni, in coerenza con la strategia generale e attraverso un confronto diretto con l'Ammini-

strazione di Roma Capitale. A tal proposito, negli ultimi due anni, il MIT ha recepito le richieste di ulteriori risorse necessarie per l'estensione della Metro C oltre piazza Venezia e nell'aggiornamento del Contratto di Programma con RFI 2024 sono in via di consolidamento le risorse per proseguire con le infrastrutture ferroviarie di nodo.

Segnalo, infine, che è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIT, un Avviso con scadenza il prossimo gennaio, per la presentazione da parte di tutte le amministrazioni comunali degli ulteriori progetti di sviluppo del trasporto rapido di massa da finanziare a carico dello Stato.

ALLEGATO 2

5-02553 Simiani: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».**5-02585 Gaetana Russo: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in modo congiunto alle interrogazioni degli onorevoli Simiani e Russo poiché vertono su analogo argomento.

In premessa, rappresento che la disposizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 21 dicembre 2023 relativa alla limitazione del numero di autorizzazioni rilasciate per la conduzione su strada di veicoli in circolazione di prova trae origine dalla necessità di tutelare i prevalenti interessi di ordine pubblico, scaturiti dai numerosi accertamenti, operati dagli organi di Polizia stradale, che hanno rilevato abusi nell'utilizzo delle cosiddette targhe prova.

Tuttavia, come evidenziato sia dagli operatori del settore che dagli onorevoli interroganti, la suddetta previsione ha determinato una difficoltà applicativa da parte delle imprese che si avvalgono della circolazione di prova per effettuare prove tecniche su strada o per movimentare veicoli a scopi commerciali.

Al fine individuare le iniziative legislative più adeguate a risolvere le problematiche segnalate, il MIT ha istituito uno specifico gruppo di lavoro.

A tal proposito, è in fase di formulazione una proposta di modifica al decreto

del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 consistente in specifiche deroghe alla limitazione del numero massimo delle autorizzazioni introdotta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 229.

Nelle more di tale intervento normativo e al fine di evitare una diminuzione delle attività e dei traffici legati in particolare al settore dell'*automotive* nei porti di Livorno e Civitavecchia, il MIT ha provveduto a prorogare, fino al 30 novembre del corrente anno, la validità delle autorizzazioni dalla circolazione di prova già scadute o in scadenza prima di tale data, che prevedono l'utilizzo di una targa prova per ogni dipendente e collaboratore.

Garantisco il massimo impegno da parte del MIT per la risoluzione definitiva della problematica evidenziata, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione normativa che mantenga comunque inalterata la finalità di contemperare gli interessi di ordine pubblico di prevenire abusi nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova con l'esigenza di garantire il pieno esercizio delle attività di impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali attuali.

ALLEGATO 3

5-02672 Amich: Disservizi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

In premessa, si rappresenta che sulla linea ferroviaria Acqui Terme/Alessandria-Ovada-Genova è previsto un intervento di potenziamento infrastrutturale, inserito in PNRR, con attivazione prevista per il 2026. Tale progetto prevede una serie di interventi distribuiti sulle tratte e sugli impianti, finalizzati all'incremento degli indici di regolarità e di affidabilità e al miglioramento diffuso dell'accessibilità nelle stazioni.

Tra gli interventi principali, segnalo la riqualificazione della stazione di Mele, interessata nel 2001 da un evento franoso. È prevista la sistemazione della frana con il ripristino della configurazione originaria dell'impianto con un secondo binario e la realizzazione di una galleria artificiale.

Nell'ottica del diffuso miglioramento delle condizioni di accessibilità, sono previsti interventi di riqualificazione anche delle stazioni di Acqui Terme, Prasco Cremolino, Genova Costa di Sestri Ponente, Campoligure Masone e Rossiglione.

Al termine degli interventi sulla tratta, sarà possibile registrare un aumento della regolarità del servizio, la creazione di nuovi itinerari e una migliore accessibilità alla rete.

Per quanto riguarda la Strada Statale 456 «del Turchino», importante collegamento tra l'Astigiano, l'Alessandrino e la costa ligure, si rappresenta che, al fine di coordinare i propri interventi, la società ANAS e Rete Ferroviaria Italiana hanno promosso e partecipato al tavolo tecnico istituito presso la prefettura di Alessandria, al quale sono intervenute anche Autostrade per l'Italia e amministrazioni comunali.

Nel merito, si segnala che le attività di rinnovo binario sono in fase di ultimazione e hanno comportato, nel mese di luglio, la necessità di sette chiusure notturne (dalle 22:00 alle 06:00) di tre passaggi a livello sulla citata arteria. Durante le ore di chiusura resesi necessarie nel corso del mese di luglio è rimasto attivo il collegamento alternativo autostradale. Il cantiere RFI ha oggi superato, nel suo avanzamento, le interferenze con la statale e, pertanto, non determinerà ulteriori chiusure stradali.

Il MIT ha sensibilizzato il Gruppo FS affinché, nel prosieguo degli importanti lavori previsti, adotti un sistema efficace di programmazione dei lavori e di comunicazione agli utenti, al fine di evitare disagi per la mobilità dei pendolari piemontesi e liguri e garantire il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione di un rapido ed efficiente collegamento tra le province di Alessandria e Genova.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis A (<i>Esame emendamenti</i>)	65
ERRATA CORRIGE	65

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 settembre 2024.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis A.

(*Esame emendamenti*).

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 370 del 19 settembre 2024, a pagina 53, prima colonna, prima riga, dopo le parole: « parere favorevole » sono aggiunte le seguenti: « e che le Commissioni II (Giustizia), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) nonché la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato che non procederanno all'espressione del parere ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
5-02839 Sportiello: Interventi sulle politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari	68
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	70
5-02840 Furfaro: Incremento delle risorse a favore dell'assegno unico e universale	68
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-02841 Lancellotta: Potenziamento degli ambiti territoriali sociali (ATS)	69
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 11.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati

possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Nel procedere allo svolgimento della relazione, segnala che relativamente al contenuto del provvedimento in esame appaiono di interesse della XII Commissione i decreti che abrogano norme relative ai periodi 1871-1890, di cui al disegno di legge C. 1318, e 1921-1946, di cui al disegno di legge C. 1452.

Osserva che, sulla base delle risultanze del dossier predisposto dal Servizio studi, alcuni di questi regi decreti non hanno presumibilmente natura legislativa. Ci si riferisce, nella stragrande maggioranza dei casi, a regi decreti che intervengono su attività di opere pie e congregazioni di carità, classificate come « Istituti di previdenza, assistenza e beneficenza » (IPAB),

ad esempio: il regio decreto n. 2565 del 1880, che erige in corpo morale l'opera pia Rinaldi istituita in Cerro al Lambro (Milano); il regio decreto n. 1821 del 1885, che stabilisce l'amministrazione della pia opera dote Ratta, e ne approva lo statuto; il regio decreto n. 496 del 1930, che reca modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Segnala altresì la proposta di abrogazione di talune leggi, a volte di conversione di altri regi decreti, aventi in questo caso natura legislativa, quali: legge n. 2838 del 1928, di conversione in legge del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono; legge n. 1974 del 1928, concernente la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; regio decreto 10 agosto 1928, n. 2304, recante provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana, probabilmente di natura legislativa; legge n. 578 del 1930, di conversione in legge del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, recante modifiche al regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana; legge n. 1813 del 1931, di conversione in legge del regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa »; legge n. 402 del 1932, recante modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali; legge n. 891 del 1939, sull'obbligatorietà della vaccinazione antidifterica; legge n. 78 del 1942, sull'ordinamento delle scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672 Squeri.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, intervenendo in videoconferenza, rileva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla X Commissione (Attività produttive), che l'articolo 1 istituisce la Giornata della ristorazione per il terzo sabato del mese di maggio, specificando che con essa si perseguono i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità, ispirandosi a principi quali l'inclusione e la sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale. Si perseguono altresì la promozione delle tradizioni gastronomiche nonché l'adozione di comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, in un sistema più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema.

L'articolo 2 demanda a vari ministeri, di concerto tra loro, e sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, l'individuazione delle iniziative concrete per la celebrazione della Giornata, in occasione della quale sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione.

L'articolo 3 detta disposizioni concernenti la promozione radiofonica, televisiva e multimediale della Giornata, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02839 Sportiello: Interventi sulle politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta del viceministro, che non appare coerente con la situazione reale del Paese. Ritiene che non sia stato fornito alcun chiarimento in merito al rischio che la metà della popolazione interessata risulti esclusa dalle politiche sociali predisposte dal Governo. Al riguardo, segnala che, ad esempio, nel comune di Napoli riceveranno l'assegno unico e universale solamente 32 mila utenti, a fronte delle oltre 52 mila richieste, e che il bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, oltre a essere una misura non strutturale ma *una tantum*, diventerebbe una sorta di lotteria a causa delle stringenti condizioni da soddisfare per avervi accesso. Inoltre, non vi sono misure specifiche a sostegno delle famiglie con minori o soggetti fragili a carico.

Stigmatizza, peraltro, la concezione governativa del ruolo della donna come unico soggetto del nucleo familiare in capo a cui dovrebbe ricadere la responsabilità della

cura dei figli. Sostiene che non prevedere un congedo parentale obbligatorio per entrambi i genitori non faccia che aumentare il *gender gap*.

Conclude evidenziando l'incoerenza di sostenere che sia necessario che le famiglie si autodeterminino mentre, nei fatti, il Governo non predispone le condizioni materiali prodromiche a questa autodeterminazione, limitandosi a misure che finiscono per avere un mero contenuto filantropico.

5-02840 Furfaro: Incremento delle risorse a favore dell'assegno unico e universale.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, auspica coerenza tra gli annunci odierni e i contenuti della prossima legge di bilancio, affinché sia lanciato un segnale concreto nella direzione annunciata.

È dell'avviso che occorranza più risorse per sostenere le famiglie, in quanto la rimodulazione dell'assegno unico presenta una serie di punti migliorabili: ad esempio, la condizione delle madri che crescono da sole i propri figli è quasi totalmente ignorata dal Governo. Peraltro, rileva come alcune caratteristiche degli interventi governativi abbiano aggravato l'attuale situazione: segnala il calcolo dell'importo dell'assegno universale unico nell'ISEE familiare a partire dal 2024, che ha comportato un innalzamento dello stesso, con conseguenti perdite di borse di studio e di altri tipi di supporto. Ritiene, pertanto, che occorrerebbe una lettura più completa dei dati i quali non fotografano una situazione rosea come quella testé descritta dal viceministro.

Ritiene, in ogni caso, che l'assegno unico resti uno strumento da sostenere, e di cui recentemente anche il presidente del Forum delle famiglie ha ribadito l'importanza, soprattutto come incentivo per il diritto allo studio, auspicando che a tal fine

sia esteso sino ai 21 anni di età del figlio. Reputa che ci sia molto margine di manovra e si dice preoccupata del fatto che manchi, di contro, una reale volontà in tal senso da parte del Governo, per motivi ideologici o propagandistici.

Conclude assicurando che il Partito Democratico valuterà con attenzione il prossimo disegno di legge di bilancio e farà di tutto per salvaguardare un dialogo costruttivo col Governo.

5-02841 Lancellotta: Potenziamento degli ambiti territoriali sociali (ATS).

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), replicando, si dichiara estremamente

soddisfatta per la risposta fornita dal viceministro, che ringrazia.

Evidenzia gli sforzi di questo Governo, che sta investendo in maniera lungimirante sulle *équipe* multidisciplinari, composte al contempo da personale sanitario, tecnico e amministrativo.

Ritiene, in definitiva, che si tratti di una conferma, nella concreta azione dell'Esecutivo, dell'importanza che le tematiche sociali rivestono per il Governo Meloni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-02839 Sportiello: Interventi sulle politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'On. Sportiello per aver affrontato il tema degli interventi strutturali di sostegno al reddito e ai nuclei familiari.

Si contesta l'assenza di una reale misura di sostegno dei nuclei con figli minori o con persone in condizione di fragilità.

Premetto che la *ratio* sottesa all'introduzione della nuova misura dell'Assegno di Inclusione risiede proprio nella sua capacità di assurgere a strumento valido di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'erogazione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Con riguardo ai nuclei familiari con persone di minore età, mi preme evidenziare che il Governo ha introdotto la totale cumulabilità, a differenza di quanto avveniva con la precedente misura del Reddito di Cittadinanza, dell'Assegno di Inclusione con l'Assegno Unico Universale, il sostegno economico riconosciuto in favore delle famiglie con figli a carico, attribuito per ogni

figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità.

In presenza della piena cumulabilità con l'Assegno unico, la componente del contributo dell'Assegno d'Inclusione spettante in presenza di figli minori, attraverso l'applicazione del relativo parametro nella scala di equivalenza, si configura come una integrazione all'Assegno Unico per renderlo complessivamente più elevato: in particolare, a fronte del maggiore importo che l'Assegno Unico riconosce per i figli successivi al secondo, consente di riconoscere un supporto più generoso già a partire dal primo figlio.

Preciso poi che l'Assegno Unico non è limitato solo ai destinatari dell'Assegno d'Inclusione, ma estende i suoi effetti anche alle famiglie non beneficiarie, agendo come meccanismo preventivo contro il rischio di cadere in povertà, soprattutto per quelle famiglie che, pur non rientrando nei criteri di selezione della nuova misura, presentano ancora profili di vulnerabilità.

Interventi strutturali di sostegno al reddito e ai nuclei familiari sono pertanto già una realtà; il Governo sta lavorando su potenziali interventi mirati su alcuni parametri di riferimento dei requisiti economici, sia di ISEE che di reddito familiare, ampliando l'accesso alle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, disciplinate dal decreto Lavoro del 2023, anche tenendo conto dell'effetto dell'inflazione sui redditi nominali familiari.

ALLEGATO 2

5-02840 Furfaro: Incremento delle risorse a favore dell'assegno unico e universale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Devo premettere, con riguardo alla richiesta degli interroganti, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede unicamente al trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie necessarie al pagamento dell'Assegno unico e universale, individuate annualmente dalla legge di bilancio, ma non ha una specifica competenza nella determinazione delle *policy* relative a questa misura, che sono in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il quale, tra l'altro, è stato istituito l'Osservatorio nazionale per l'Assegno unico e universale per i figli a carico.

L'aumento dell'assegno unico è comunque uno dei punti qualificanti il programma di Governo nell'ambito del « Sostegno alla famiglia e alla natalità » e attua in particolare i punti relativi ad « Aumento dell'assegno unico universale » e « Allineamento alla media europea della spesa pubblica per infanzia e famiglia ».

L'Assegno unico universale (AUU) sostiene più di 6 milioni di famiglie (nel 2024, la media mensile dei beneficiari è stata 6.020.924), contribuendo ai costi legati a quasi 10 milioni di figli (9.854.566 il numero dei figli totali univoci nel 2024).

Il Governo ha previsto nella sua prima legge di bilancio un aumento del 50 per cento per il primo figlio (per il primo anno e con limite ISEE) e dal terzo figlio in poi (fino a 3 anni di età e con limite ISEE), nonché un aumento del 50 per cento della quota forfettaria per le famiglie numerose, senza limiti ISEE e di età. La quasi totalità delle famiglie che percepisce l'assegno unico (92,3 per cento) ha ottenuto così un aumento medio di 719 euro annui. A beneficiare di più dell'aumento sono le famiglie più povere.

Con riferimento al mese di luglio 2024, l'importo medio per figlio si attesta su 171 euro, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, e va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro), a 224 euro per la classe di Isee minima (17.090,61 euro per il 2024).

La cumulabilità con il nuovo Assegno di Inclusione rende peraltro questi strumenti particolarmente rilevanti nel contrasto della povertà infantile e nel sostegno alle famiglie meno abbienti.

Pertanto, nel periodo del Governo Meloni la percentuale di aventi diritto che richiedono la prestazione (*take up*) ha registrato una costante crescita, passando dall'89 per cento del 2022 al 93 per cento nel 2023; gli importi della misura sono stati rideterminati con l'adeguamento al tasso d'inflazione pari a 8,1 per cento nel 2023 e al 5,4 per cento nel 2024, coerentemente con quanto stabilito dalla previsione normativa; la quasi totalità delle famiglie che percepisce l'assegno unico (92,3 per cento) ha ottenuto un aumento medio di 719 euro annui, con un beneficio in particolare per le famiglie più povere, che inoltre possono cumulare l'AUU anche con il nuovo Assegno di Inclusione; nei due anni di Governo, l'investimento sull'assegno unico è aumentato passando dai 16 miliardi riparametrati del 2022, ai 18 nel 2023 sino ai circa 20 miliardi per il 2024.

Ciò posto, compatibilmente con gli stringenti vincoli di bilancio, il Dipartimento per le politiche della famiglia si è fatta parte attiva per sostenere il potenziamento, anche in occasione della stesura della prossima legge di bilancio, di tutte le misure a favore della famiglia e della natalità.

ALLEGATO 3

5-02841 Lancellotta: Potenziamento degli ambiti territoriali sociali (ATS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver affrontato il tema degli ambiti territoriali sociali (ATS) e del sistema integrato dei servizi sociali che il Governo considera essenziale rafforzare per il miglioramento del sistema di *welfare* pubblico.

Per quanto riguarda l'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito territoriale sociale, posso dire che l'esperienza dell'utilizzo dei fondi nazionali in materia di politiche sociali e la contestuale esperienza del primo programma nazionale italiano dedicato all'inclusione sociale (il PON Inclusione 2014-2020) ha reso evidente l'esigenza di potenziamento degli ATS, innanzitutto delle figure professionali necessarie per gestire in modo adeguato la presa in carico delle persone in condizioni e a rischio di povertà.

A fronte del potenziamento degli assistenti sociali, è emersa la necessità, per gli ATS, di poter disporre anche di altre figure professionali essenziali per una presa in carico integrata delle persone fragili, come gli psicologi e gli educatori (socio-pedagogici).

Per questa ragione, con il contributo delle risorse del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, abbiamo deciso di destinare la somma di 300 milioni per finanziare l'assunzione a tempo determinato, per un triennio, di tali figure. Agli psicologi e agli educatori si potranno aggiungere profili amministrativi e contabili-economici e finanziari ed esperti di rendicontazione.

Per avviare questa procedura di reclutamento, che l'Autorità di gestione del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 gestirà centralmente, è stata pubblicata una manifestazione di interesse l'8 agosto 2024: l'obiettivo è la

rilevazione, presso tutti gli ATS, attraverso il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), sia dell'attuale consistenza di tali figure in servizio presso gli ATS al 30 giugno 2024, sia del fabbisogno che, nel caso del funzionario psicologo è stato fissato nella misura di 1 ogni 20000 abitanti e, nel caso del funzionario educatore professionale socio pedagogico, pedagogista, alla misura di 1 a 15000 abitanti.

Per le altre figure è richiesto agli ATS di effettuare una propria valutazione in merito al concreto fabbisogno.

Al termine di tale rilevazione (15 ottobre 2024) si procederà, in collaborazione con ANCI, all'elaborazione dei dati per poi ripartire tra tutti gli ATS la somma di 300 milioni ed avviare la procedura di selezione a livello nazionale.

Gli interroganti si soffermano poi sul tema della co-programmazione e della cooperazione sinergica con le diverse istituzioni pubbliche, del terzo settore e del volontariato: a questo proposito, ricordo che è stata pubblicata una manifestazione di interesse il 19 luglio 2024 finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione (ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017) di un intervento di sistematizzazione, di *empowerment* delle *équipe* multidisciplinari operanti nei servizi sociali, di accompagnamento metodologico agli ambiti territoriali nella progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione sociale e superare le condizioni di fragilità delle persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale. Il finanziamento ammonta a 2.300.000,00 euro interamente a valere sul FSE+ (*plus*).

Inoltre, evidenzio che, per aumentare il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, dal 5 settembre l'Amministrazione condi-

visa avrà il suo Osservatorio nazionale operativo: si tratta della prima forma istituzionalizzata di co-programmazione dell'attività pubblica nel settore, aperta alla partecipazione diretta degli interessati, ovvero degli enti del Terzo Settore.

Concludo sottolineando che questa procedura innovativa avrà un rilevante impatto sociale.

Fino ad oggi, non era mai stato previsto a sistema un organico composto da diverse professionalità strutturate stabilmente ne-

gli Ambiti territoriali sociali. Con il nostro intervento, rendiamo attuale *l'équipe* multidimensionale anche nel sociale: una vera e propria svolta che inciderà positivamente sul raggiungimento dei Leps, e quindi sulla vita delle persone più fragili e che permetterà al singolo sistema territoriale di funzionare in modo più efficiente, rendendo effettivi ed esigibili i servizi sociali a favore delle famiglie e a tutela, in particolare, dei minori.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	74
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione di Alessandra Zampieri, direttrice « Risorsse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione di Alessandra Zampieri, direttrice « Risorsse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra ZAMPIERI, *direttrice « Risorsse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Alessandra ZAMPIERI, *direttrice « Risorsse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene quindi il deputato Stefano CANDIANI (LEGA) per formulare una ulteriore osservazione.

Alessandra ZAMPIERI, *direttrice « Risorsse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea*, fornisce pertanto ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	76
Seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

AUDIZIONI

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Mauro D'ATTIS.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro D'ATTIS, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista, nell'ambito del filone di inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla

partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Mauro D'ATTIS, *presidente*, i senatori Sergio RASTRELLI (FdI), Walter VERINI (PD-IDP), i deputati Saverio CONGEDO (FdI), Alfredo ANTONIOZZI (FdI).

Francesca FAGNANI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	77
Comunicazioni del Presidente	77

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce il seguito dell'esame del decreto all'ordine del giorno e, dopo l'intervento

del deputato Marco PELLEGRINI (M5S), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

Martedì 24 settembre 2024.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	78
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza
del presidente DELRIO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione lavori 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza
del presidente DE PRIAMO.*

**Comunicazioni del presidente e programmazione
lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.10 alle 11.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11 alle 11.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.10.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che la Commissione si avvarrà ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, del seguente collaboratore esterno: Stefano Rebechesu, colonnello della Guardia di finanza.

Il collaboratore, che entrerà nell'esercizio delle sue funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale, svolgerà la sua attività con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese), e resterà in carica fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.30 alle 11.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024 ..	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Emendamenti presentati dai relatori e approvati dalla Giunta)</i>	7
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Proposte di coordinamento formale del testo approvate dalla Giunta)</i>	8

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Gianpaolo Fontana, associato di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale »	10
Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Venegoni, procuratore europeo presso lo <i>European Public Prosecutor's Office</i> (EPPO), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1621 Foti, recante « Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale »	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
AVVERTENZA	11

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi LAPET, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per	
--	--

l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo)	21
Audizione informale di rappresentanti di Legambiente e WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo)	21

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	24

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Kyoto Club (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	27
Audizione, in videoconferenza, di Walter Ambrosini, professore ordinario di Impianti Nucleari presso l'Università degli studi di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Genova, di Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma, e di Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone e C. 1917 cost. Governo recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della Corte disciplinare ...	29
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori 30

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale,
Giorgio Silli (*Svolgimento e conclusione*) 30**IV Difesa**

COMITATO DEI NOVE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744 31**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 32

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 32Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744 (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 49

AVVERTENZA 50

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-02114 Frijia: Iniziative di competenza volte ad integrare la disciplina vigente con riferimento
al monitoraggio strutturale e alle ispezioni di sicurezza dei ponti in acciaio 51ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 535-02282 Bonafè: Elementi e iniziative di competenza concernenti la realizzazione dell'adeguamento
dello svincolo di Scandicci (FI) 51ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 54

5-02714 Tassinari: Tempi per il completamento dei lavori sulla strada statale 67 « Tosco-Romagnola » 52

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 55

AVVERTENZA 52

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02458 Casu: Ruolo e responsabilità delle cosiddette « Autorità di nodo urbano » 57

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 61

5-02553 Simiani: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova ».

5-02585 Gaetana Russo: Criticità conseguenti alla modifica della normativa sulla « targa prova » 58

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 63

5-02672 Amich: Disservizi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova 59

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 64

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	59
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis A (<i>Esame emendamenti</i>)	65
<i>ERRATA CORRIGE</i>	65

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
5-02839 Sportiello: Interventi sulle politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-02840 Furfaro: Incremento delle risorse a favore dell'assegno unico e universale	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	71
5-02841 Lancellotta: Potenziamento degli ambiti territoriali sociali (ATS)	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	74
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione di Alessandra Zampieri, direttrice « Risorse sostenibili » del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	76
-----------------------------------	----

Seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	77
Comunicazioni del Presidente	77

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	78
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI: Comunicazioni del presidente e programmazione lavori	79
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	80

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0107690